Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1903 — Roma — Lunedì 7 Settembre — Numero 211

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35.
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

Domani 8 settembre, ricorrendo una delle feste determinate dalla Legge 23 giugno 1874, n. 1968, non si pubblicherà la " Gazzetta Ufficiale ".

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **361** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 163, 168, 169 e 178 del testo unico del Codice per la Marina mercantile, approvato con R. decreto del 24 ottobre 1877, n. 4146 (serie 2ª);

Visti gli articoli 523, 524, 525, 526, 527, 528, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855 e 856 del Regolamento per l'esecuzione del Codice suddetto, approvato con R. decreto del 20 novembre 1879, n. 5166 (serie 2ª);

Sentito il parere del Consiglio Superiore di Marina e del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri della Marina *per interim* e di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvato l'unito Regolamento, firmato, d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro della Marina, che determina le norme per l'imbarco, trasporto in mare e sbarco delle merci pericolose.

Art. 2.

Sono abrogati gli articoli dal 523 al 528 incluso e dall'849 all'856, incluso, del Regolamento sopra citato per l'esecuzione del Codice della Marina mercantile.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 13 luglio 1903.

VITTORIO EMANUELE.

MORIN.
COCCO-ORTU.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

REGOLAMENTO

CAPO I.

Classificazione delle merci pericolose

Art. 1.

Norme per la classificazione

La classificazione delle materie infettanti, tensive, infiammabili ed esplosive è riassunta in forma sinottica nel quadro allegato al presente regolamento.

L'enumerazione delle merci in detto quadro non è completa, ma limitata a quelle più caratteristiche per ogni singolo gruppo.

Avverandosi il caso di una merce non nominata, questa sarà classificata nel gruppo di quelle che hanno caratteri omogenei: però, se vi fosse dubbio, dovrà essere classificata nel gruppo d'ordine superiore. Sorgendo contestazioni il giudizio sarà devoluto, secondo i casi, o ad un laboratorio chimico compartimentale delle Regie gabelle, o altro laboratorio chimico approvato dalla Prefettura, o ad una direzione militare di artiglieria, o ad un collegio di periti tecnici legalmente abilitati, scelti dall'autorità marittima.

Il giudizio definitivo sarà poi affidato alla Commissione per le sostanze esplosive presso il Ministero dell'interno, istituita col Regio decreto 21 ottobre 1901, sentito il Laboratorio centrale delle gabelle.

Art. 2.

Classificazione

—

Sono considerate merci pericolose alla sicurezza delle navi le seguenti:

a) I corrosivi (cat. II, gruppo 1);

b) Gli infiammabili per decomposizione spontanea o per autoriscaldamento (cat. VI);

c) I decomponibili a contatto dell'acqua con sviluppo di gas (cat. VII, gruppo 2);

d) I gas compressi o liquidi (cat. VII, gruppo 3);

e) Gli infiammabili e gli esplosivi (cat. VIII, fino alla XIV inc);

f) Il fulminato di mercurio allo stato di annegamento (cat. XIV, bis), il cui trasporto è concesso sotto speciali condizioni alle sole Amministrazioni militari;

g) La nitroglicerina, i picrati esplodenti all'urto ed i fulminati d'argento e d'oro (cat. XIV, ter), il cui trasporto non è ammesso in verun caso.

Sono considerate merci nocive all'igiene di bordo:

h) Gl'infettanti (cat. I.).

Sono infine, per motivi di sicurezza, sottoposte ad alcune prescrizioni di questo regolamento le seguenti altre merci:

i) I veleni (cat. II gruppo 2);

k) I combustibili (cat. III);

l) I facilmente accensibili (cat. IV);

m) I grassi vegetali, animali ecc. (cat. V, gruppo 1);

n) Le materie alimentanti la combustione (cat. V, gruppo 2);

o) I fermentiscibili (cat. VII, gruppo 1).

CAPO II.

Imbarco e sbarco di merci pericolose nei porti

—

Art. 3.

Vigilanza dell'autorità marittima

—

Le operazioni di carico e scarico, ed il trasporto per mare, delle merci pericolose contemplate nell'articolo precedente sono sotto la vigilanza diretta dell'Autorità marittima, la quale avrà facoltà di concedere il nulla osta per queste operazioni e vigilerà perchè siano adempiute le prescrizioni contenute negli articoli che seguono, stabilendone le modalità a seconda delle condizioni locali, ed uniformandosi alle disposizioni già vigenti in quanto non siano contrarie al presente Regolamento.

Art. 4.

Norme generali per lo imbarco e sbarco

—

Coloro che vogliono imbarcare merci infiammabili, esplosive e fulminanti (categ. VIII e seguenti) devono farne domanda scritta, almeno ventiquattro ore prima, alla locale Autorità marittima indicando la provenienza, il peso e la categoria delle merci stesse, e se le medesime siano state imballate nei modi prescritti dal presente Regolamento.

Alla domanda deve essere unita l'adesione allo imbarco dell'armatore della nave o di chi per esso, e la dichiarazione del capitano che la nave stessa è pronta a partire appena compiuto l'imbarco della merce di cui si tratta.

In base a siffatta domanda, l'Autorità marittima farà, a spese dell'interessato, pervenire telegraficamente al Capo della stazione ferroviaria del paese di provenienza il nulla osta alla spedizione delle merci pericolose al posto d'imbarco.

Qualora le merci pericolose provenissero dall'estero col mezzo della ferrovia, questa dovrà dirigerle alla stazione più vicina al porto, coll'obbligo al Capo di questa ultima stazione di avvertire dell'arrivo l'Autorità marittima, la quale provvederà nel modo sopraindicato.

Se poi dette merci dovessero essere portate nel perimetro del porto col mezzo di carri comuni, l'Autorità municipale per le merci comprese nelle categorie VIII a X incluse, e l'Autorità di pubblica sicurezza per quelle comprese nelle categorie XI e seguenti, del luogo di origine, avranno cura di chiedere anticipatamente all'Autorità marittima locale, se tutto è disposto per il pronto imbarco.

I carri ferroviari e comuni, che le trasportano, dovranno essere inoltrati sulle calate del porto non più tardi delle ore 8, sempre quando però il bastimento, che deve imbarcarle, sia pronto ed ormeggiato al punto designato.

Dell'arrivo nella giurisdizione del porto, il Capo stazione, il mittente o lo spedizioniere, secondo il caso, informeranno subito l'Autorità marittima locale per i provvedimenti di sua competenza.

I capitani delle navi che arrivano cariche delle materie di cui sopra, nel presentarsi all'ufficio di porto per il costituto, dovranno dichiarare la qualità e quantità delle medesime, e le condizioni della stiva che le contiene, producendo, se richiesti, i recapiti doganali di origine.

Inoltre per l'imbarco degli esplosivi e dei fulminanti (Categ. XI e seguenti), sarà necessaria la licenza preventiva della Autorità di pubblica sicurezza, fatta eccezione:

a) per la polvere pirica in quantità inferiore a 3 chili tanto in massa quanto lavorata in cartucce, miccie, ecc.;

b) per i bossoli di cartucce innescati, capsule ordinarie, ecc., quando il peso complessivo della materia fulminante non ecceda i 200 grammi;

c) per le munizioni di uso particolare di bordo.

Sono però esenti da tale obbligo le Amministrazioni militari, i corpi della R. Guardia di finanza e le Società di tiro a segno legalmente costituite e riconosciute.

Art. 5.

Norme speciali per l'imbarco e lo sbarco

—

L'imbarco e lo sbarco degli infiammabili, esplosivi e fulminanti (cat. VIII e seguenti, meno la X, gruppo 1°, fiammiferi), dovrà essere fatto nelle ore del giorno ed in modo che nessuna parte del carico resti sulle calate durante la notte. Se però, per esigenze governative, tali operazioni dovessero farsi di notte, si userà per l'illuminazione o la luce elettrica ad incandescenza, od altro sistema equivalente sotto il rapporto della sicurezza. Nei locali interni e nelle stive si useranno sempre lampade di sicurezza.

Il maneggio degli esplosivi e fulminanti (cat. XI e seguenti) dovrà essere effettuato a mano mediante catene di uomini muniti di sandali o scarpe senza chiodi. I luoghi di passaggio saranno coperti da paglietti, tele piegate, ecc. Dovendosi usare per assoluta necessità ordigni d'innalzamento, come alberi di carico, grù ecc., gli stroppi di sospensione saranno di cavo di materie tessili, escludendo sempre catene, cavi metallici, ecc. Si avrà poi molta cura nell'imbragare i colli per evitare fortuite cadute.

Saranno infine scartati quei colli o recipienti contenenti merci pericolose che accennino a trapelamento di materie, od a movimenti interni indicanti difetti nell'imballaggio.

Tutte le operazioni riguardanti merci pericolose saranno sospese

durante i temporali accompagnanti o minaccianti scariche elettriche.

Art. 6.

Norme generali per il trasporto sui galleggianti

L'imbarco e lo sbarco di merci pericolose dovrà, quando ciò sia possibile, essere sempre eseguito direttamente fra la banchina e la nave e viceversa. Dovendosi usare galleggianti per il trasbordo, questi dovranno essere muniti di pagliolo.

Le merci dalla cat. VI in poi (infiammabili, esplosive e fulminanti, eccezion fatta delle cat. VII gruppo 1° e X gruppo 1°) dovranno sempre, a bordo dei galleggianti, essere protette da tele di olona possibilmente non infiammabili.

Saranno esclusi in massima dal trasporto delle merci pericolose i galleggianti muniti di macchina a vapore. Trattandosi però di quantità limitate ne potrà essere tollerato il trasporto sui rimorchiatori o barche a vapore, a condizione però che le merci possano essere collocate in coperta, fuori dell'azione del calore della macchina, e debitamente protette da tele di olona.

Le barche a vapore e rimorchiatori, adibiti al servizio di rimorchio o di trasporto di merci pericolose, dovranno avere i loro fumaiuoli chiusi da rete metallica atta ad impedire l'uscita di scintille.

Art. 7.

Norme speciali per il trasporto sui galleggianti

Sullo stesso galleggiante non si potranno trasportare contemporaneamente materie fulminanti (cat. XIV e XIV *bis*) non corrosivi (cat. II gruppo 1), con infiammabili per decomposizione spontanea e autoriscaldamento (cat. VI) e coi gas compressi e liquidi (cat. VII gruppo 3). Le materie delle categorie ora indicate non potranno essere trasportate neanche insieme agli infiammabili ed esplosivi (cat. dalla VIII alla XIII) a meno che ogni categoria di merci non sia completamente isolata e protetta da tele di olona. Anche le merci appartenenti ai vari gruppi degli esplosivi dovranno essere trasportate separatamente, o tenute separatamente sullo stesso galleggiante.

Le merci pericolose devono essere stivate sui galleggianti in modo da non essere soggette a movimenti che possono produrre urti o sfregamenti. Le casse ed i recipienti dovranno avere il coperchio in alto e quelli contenenti esplosivi e fulminanti (cat. XI e seguenti) dovranno portare sul coperchio, scritta in modo ben visibile, la parola *Sopra*. (Vedi art. 19 per le condizioni d'imballaggio).

Per il trasporto di merci pericolose i galleggianti non dovranno essere mai caricati completamente: nelle rade e spiaggie aperte il limite di carico sarà i due terzi della portata effettiva del galleggiante, e nei porti e golfi chiusi i tre quarti. Nel caso di trasporto di corrosivi contenuti in recipienti fragili, questi devono essere disposti su di un solo strato.

Resta infine vietato in qualunque circostanza il trasporto di passeggieri sui galleggianti carichi di materie pericolose.

Art. 8.

Vigilanza dei galleggianti carichi di merci pericolose

I galleggianti carichi d'infiammabili, esplosivi e fulminanti (cat. VIII e seguenti) dovranno tenere alzata un'asta con bandiera rossa sulla prua, e se di notte un fanale dello stesso colore ad olio o candela.

I galleggianti che hanno a bordo materie esplosive o fulminanti (cat. XI e seguenti) dovranno avere a bordo un uomo di guardia fornito dall'Ufficio di porto e retribuito a norma delle disposizioni in vigore. Essi durante la notte dovranno essere ormeggiati o presso la nave che imbarca o sbarca le merci suddette o nel punto che sarà designato dall'autorità marittima locale.

Trattandosi di parecchi galleggianti e di importanti quantità di materie esplosive o fulminanti, l'autorità marittima dovrà disporre uno speciale servizio di vigilanza, prendendo, ove occorra, gli opportuni accordi con le autorità militari e di pubblica sicurezza.

Art. 9.

Vigilanza e precauzioni sulle navi

Le navi che hanno a bordo materie pericolose, eccezion fatta pei fiammiferi, saranno fatte ormeggiare nei punti all'uopo stabiliti. Esse terranno costantemente alzata in un punto ben visibile una bandiera rossa di dimensione conveniente, e se di notte un fanale dello stesso colore ad olio od a candela.

Prima di cominciare le operazioni di carico e scarico, e durante queste, dovranno essere e mantenuti spenti tutti i fuochi, e sarà proibito di fare uso di lumi e zolfanelli e di fumare Queste proibizioni sono estese anche ai galleggianti adibiti alle operazioni stesse, eccetto che pei fuochi di macchina dei rimorchiatori.

L'autorità marittima locale curerà di fare spegnere anche tutti i fuochi, che crederà opportuno, nelle adiacenze del punto d'imbarco o sbarco, prima che vengano iniziate le operazioni.

Se per necessità superiore non si potessero spegnere a bordo i fuochi della macchina, i fumaiuoli dovranno essere chiusi da reti metalliche con maglie di grandezza tale da impedire l'uscita di scintille.

Tutte le navi infine che imbarcano infiammabili, esplosivi e fulminanti (categ. VIII e seguenti eccezion fatta pei fiammiferi) dovranno avere gli alberi, o almeno il maggiore di essi, muniti di parafulmine, il cui buon funzionamento sarà accertato dall'Autorità marittima.

Art. 10.

Vigilanza e precauzioni sull'ancoraggio ed ormeggio delle navi

A bordo di ogni nave che sbarchi o imbarchi merci infiammabili, esplosive e fulminanti (categ. VIII e seguenti), fatta eccezione per i fiammiferi (categ. X, gruppo 1) e petroli comuni, se in piccole partite, sarà posta dall'Autorità marittima una guardia, che vi resterà per tutto il tempo impiegato nelle operazioni suddette. Tale guardia sarà retribuita a conto degli interessati nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni.

L'ufficio di porto dovrà curare poi che le navi, che hanno imbarcato materie pericolose, partano appena compiute le operazioni di carico. In caso di forza maggiore o altra circostanza eccezionale, che impedisca la partenza delle medesime, l'ufficio predetto darà le opportune disposizioni per farle ancorare nelle località preventivamente designate e per mantenere una speciale vigilanza sia a bordo che nelle adiacenze.

Possibilmente le zone di ancoraggio o di ormeggio per le navi che devono caricare o scaricare merci pericolose saranno scelte in un punto lontano ed isolato del porto, fuori dell'abitato e lungi da stabilimenti e dalle altre navi.

Inoltre le navi di cui sopra dovranno essere ormeggiate esclusivamente con catene o cavi metallici, e potranno anche essere circondate da panne galleggianti collegate con catenelle di ferro.

Art. 11.

Pagamento delle spese di vigilanza ed altro

Le spese di ogni sorta cagionate dai provvedimenti di precauzione, ordinati in base agli articoli precedenti, per l'imbarco e lo sbarco delle materie pericolose, saranno pagate solidalmente dal capitano della nave e dal consegnatario del carico su nota specificata che ne farà l'ufficio di porto.

CAPO III.

Imballaggio, stivaggio e trasporto per mare delle merci pericolose

Art. 12.

Norme generali per il trasporto

Salvo le restrizioni che saranno singolarmente indicate, le merci pericolose potranno essere imbarcate sia sopra che sotto coperta

sui velieri addetti ai viaggi di breve navigazione e sui piroscafi che trasportano soltanto mercanzie.

Sui velieri adibiti ai viaggi di lunga navigazione le dette merci potranno essere imbarcate soltanto sotto coperta.

Sui piroscafi che trasportano passeggieri, sempre quando si tratti di viaggi di breve navigazione, e su quelli adibiti al servizio postale, potranno imbarcarsi, sia sopra che sotto coperta, i corrosivi (categ. II, gruppo 1), gli infiammabili per decomposizione spontanea e per autoriscaldamento (categ. VI), i decomponibili a contatto dell'acqua con sviluppo di gaz (categ. VII, gruppo 2) ed i gas compressi o liquidi (categ. VII, gruppo 3). Limitatamente poi ai locali di cui può disporre il piroscafo, i quali devono essere separati dagli alloggi, adatti e lontani da sorgenti di calore, si potranno imbarcare anche gli infiammabili (categ. VIII, IX e X, gruppo 1).

Sui piroscafi che trasportano passeggieri in viaggi di lunga navigazione sarà permesso l'imbarco soltanto sopra coperta dei corrosivi (categ II, gruppo 1), degli infiammabili per decomposizione spontanea e per autoriscaldamento (categ. VI), dei decomponibili a contatto dell'acqua con sviluppo di gas (categ. VII, gruppo 2), e dei gas compressi e liquidi (categ. VII, gruppo 3).

Gli infiammabili per sfregamento (categ. X, gruppo 1), nonchè quelli contemplati nelle categ. VIII e IX, possono essere imbarcati anche sotto coperta, purchè, per quanto riguarda i fiammiferi, siano contenuti in casse di latta, zinco od altro metallo, saldate, e contrecasse di legno. (Vedi art. 18).

Analoga disposizione verrà presa in caso di imbarco di seta nera in matasse (Vedi art. 16).

Sulle navi a vapore adibite ai servizi postali potranno, in soli casi d'urgenza e sempre con l'adesione dell'armatore, imbarcarsi materie esplosive (categ. XI e seguenti), salve sempre le disposizioni dei quaderni d'oneri annessi alle convenzioni pei servizi sovvenzionati e limitatamente alla capacità della stiva avente tutti i requisiti di sicurezza prescritti, o se in coperta colle limitazioni contemplate negli articoli che seguono. Sarà permesso però l'imbarco delle merci della categoria XI, anche in casi normali, purchè vengano rispettate tutte le altre condizioni di sicurezza imposte dal presente regolamento,

Su di ogni nave si potranno imbarcare però, senza restrizioni, la polvere da sparo, i fuochi artificiali, il petrolio o altre merci contemplate nella classificazione, per la quantità che può occorrere per la dotazione di bordo.

Art. 13.

Norme generali per l'imballaggio e lo stivaggio

—

In generale tutte le merci pericolose contemplate nel presente regolamento dovranno essere bene imballate, in modo da rimanere perfettamente immobilizzate, e non dar segno di movimento interno. Ogni collo, oltre le indicazioni stabilite dai seguenti articoli, dovrà avere esternamente quelle della qualità del contenuto e della categoria cui esso appartiene. Gli imballaggi saranno crociati con filo di ottone piombato per gli esplosivi e fulminanti (categorie XI e seguenti), eccezione fatta per la categ. XII, in caso di cariche pronte.

I recipienti vuoti, imbibiti o imbrattati di materie pericolose e nocive, dovranno essere ben tappati. I recipienti e barili di ferro, che abbiano servito a contenere liquidi infiammabili, dovranno essere diligentemente lavati ed ermeticamente chiusi come se fossero pieni.

Le merci pericolose, (vedi art. 2 del presente regolamento, parte prima), quando ne sia il caso, dovranno essere disposte in stive, bene accessibili, asciutte, non attraversate da tubi di vapore non isolati, nè a contatto di caldaie e cucine, con temperatura non superiore a 50° C. a macchina accesa e boccaporti chiusi.

Ciascuna categoria di merci pericolose dovrà essere stivata in locale separato, eccezion fatta pei fiammiferi e per la seta nera in matasse, i cui imballaggi dovranno essere confezionati secondo le prescrizioni di questo regolamento: se ciò non fosse possibile potrà ammettersi che la separazione venga ottenuta con paratie provvisorie costruite a regola d'arte.

Per nessun motivo potrà permettersi il trasporto di merci pericolose nei locali occupati dai passeggieri e dall'equipaggio.

Pel trasporto degli infiammabili (categorie VIII, IX e X), le stive, oltre alle condizioni suddette, dovranno essere possibilmente allagabili, e pel trasporto degli esplosivi delle categorie XII e XIII, esse dovranno formare un compartimento perfettamente stagno, rivestito completamente di legname od altro materiale simile, e facilmente allagabile con rubinetti a presa diretta (Kingston), o con tubi comunicanti con le pompe. (Per le merci della categoria XI vedi il disposto dell'art. 19, comma 9).

Se per necessità dovesse accedersi nelle stive contenenti merci pericolose, si dovrà sempre fare uso di lampade di sicurezza ed avere tutte quelle altre precauzioni consigliate dalla natura del carico.

I boccaporti infine delle stive, destinate a contenere esplosivi delle categorie XII e XIII, avranno doppia chiusura, di cui una possibilmente ermetica.

La parte della coperta destinata al trasporto di merci, per le quali non è ammesso il collocamento nelle stive, dovrà essere rivestita di lamiera di ferro, o di piombo, e circondata da un battente, in modo che in caso di spandimento di liquidi pericolosi, questi possano defluire immediatamente in mare per mezzo degli ombrinali.

Art. 14.

Imballaggio e stivaggio degli infettanti

—

Le merci infettanti (cat. I) dovranno essere stivate in modo da evitare col loro contatto o con la loro presenza possibili danni alla salute dell' equipaggio e dei passeggieri, ed alle altre merci suscettibili di alterazione. Per le stesse non vi sono condizioni speciali d'imballaggio, nè limiti di carico: soltanto, terminatone lo sbarco, dovrà provvedersi a cura del capitano della nave ad una accurata disinfezione delle stive, che le hanno contenute, in conformità del regolamento di Sanità marittima, approvato col R. decreto 29 settembre 1895.

Art. 15.

Imballaggio e stivaggio dei corrosivi e veleni

—

I corrosivi (cat. II, gruppo 1) allo stato liquido dovranno essere racchiusi in recipienti inattaccabili da essi, perfettamente turati, rivestiti di vimini, oppure in recipienti non rivestiti riposti in casse o ceste con paglia od altro negli interstizi. Trattandosi però di acido nitrico, comune o fumante, l'imbottitura prescritta dovrà essere costituita di materie inorganiche, come scorie laniformi (cotone minerale), terra d' infusori, sabbia od altro.

I colli contenenti corrosivi dovranno essere provvisti di maniglie.

Se i corrosivi sono allo stato solido, i recipienti che li contengono dovranno essere condizionati in modo che il movimento e le scosse non cagionino in nessun caso la rottura dell'involucro.

Gli acidi minerali ed i corrosivi liquidi saranno di regola ammessi al trasporto soltanto sopra coperta, bene fissati, limitatamente allo spazio disponibile ed in modo da lasciar liberi la manovra ed il transito.

Se però il carico da imbarcarsi fosse di tale entità da non potersi trasportare in coperta, si potrà permettere di riporlo nella stiva a condizione che questa sia bassa, isolata e bene accessibile in modo che i ricipienti possano essere facilmente maneggiati. Questi ultimi, se di vetro, o altra materia fragile, dovranno essere perfettamente immobilizzati e disposti su di un unico strato e sopra un letto di almeno 30 cent di altezza di zavorra asciutta. Nella stiva si potranno però costruire a regola d'arte diversi impalcati per ottenere altri piani corrispondenti alle condizioni suddette.

I veleni (cat. II, gruppo 2), saranno imballati secondo la loro natura in sacchi, botti, ecc., con l'avvertenza che l'imballaggio esterno sia reso impermeabile con fasciature interne di carta o altro, in modo da evitare perdite del contenuto anche allo stato di polvere.

Per le merci contemplate nel presente articolo è prescritta l'apposizione sugli imballaggi di un contrassegno ben visibile ed inamovibile con la parola CORROSIVO o VELENO, secondo i casi, e coll'aggiunta per l'ultimo del disegno di un teschio.

Art. 16.

Imballaggio e stivaggio dei combustibili più o meno facilmente, delle materie alimentanti la combustione, e degli accensibili spontaneamente.

I combustibili più o meno facilmente e le materie alimentanti la combustione (cat. III, IV. V, VI) potranno essere trasportati secondo gli usi commerciali alla rinfusa o in colli.

Si dovrà però usare l'avvertenza per i facilmente accensibili (cat. IV) di evitare, durante le operazioni d'imbarco e sbarco, cadute di scintille o altre materie incandescenti capaci di determinare un'accensione della massa.

Le materie alimentanti la combustione (cat. V gruppo 2), dovranno essere contenute in fusti o casse di legno ben connesse e foderate internamente di carta in modo da evitarne la dispersione. Per il solo nitrato di sodio è ammesso lo stivaggio alla rinfusa o in sacchi.

La seta nera torta in matasse ed il cotone ritorto per licci, (cat. VI), dovranno essere imbarcati in balle compresse comuni od in casse di legno. (Vedi art. 12 per la seta nera).

Art. 17.

Imballaggi e stivaggio dei fermentiscibili a contatto di acqua e dei gas compressi e liquidi.

I liquidi fermentiscibili (cat. VII gruppo 1°) dovranno essere contenuti o in doppio recipiente, o in recipienti semplici ma robusti, non completamente pieni, e non ermeticamente chiusi, ovvero muniti di valvola di sicurezza.

I decomponibili a contatto dell'acqua con sviluppo di gas (cat. VII gruppo 2°) dovranno essere contenuti in recipienti inattaccabili ed ermeticamente chiusi, non fragili e fissati in imballaggi di legno. Per il perossido di sodio ciascun collo, non supererà i 50 kg. di peso lordo.

I gas compressi e liquidi (categ. VII gruppo 3°) dovranno essere racchiusi in cilindri metallici atti a resistere alla tensione dei gas o vapori quando anche la temperatura si elevasse a 50° C. In caso diverso i recipienti dovranno essere muniti di valvola di sicurezza difesa contro i guasti ed inaccessibile dallo esterno. Nei climi caldi i recipienti dovranno essere ravvolti in torcoli o stuoie di paglia mantenuti umidi. Le merci dai due ultimi gruppi, quando sono imbarcate sopra coperta, dovranno essere separate e protette da tele di olona possibilmente non infiammabili.

Art. 18.

Imballaggio e stivaggio degli infiammabili

—

Gli infiammabili della categ. VIII^a^ dovranno essere contenuti in recipienti di vetro rivestiti di vimini e riposti in ceste o casse provviste di maniglie ovvero in recipienti metallici saldati e rinchiusi in casse di legno, o in robusti barili. Tali recipienti dovranno essere ben condizionati e non avere segni apparenti di colatura. I petroli comuni potranno anche essere imbarcati su piroscafi cisterne appositamente costruiti.

Similmente dovranno essere trasportati gli infiammabili della categ. IX^a^, avvertendo però che pei recipienti di vetro il loro peso lordo non dovrà superare i 50 Kg., e per i recipienti metallici i 75 Kg. È fatta eccezione per l'etere, il solfuro di carbonio, l'acetone, gli olî leggieri di petrolio di peso specifico inferiore a 0,680 e quelli derivanti dal catramo, bollenti a meno di 50° C., i quali dovranno essere contenuti in recipienti di lamiera di ferro ribadito del peso massimo lordo di Kg. 650 per collo. I detti recipienti dovranno essere perfettamente stagni e turati in modo da impedire la volatilizzazione dei liquidi che contengono.

Le materie che rivestono i recipienti fragili dovranno essere imbevute in una soluzione satura di cloruro di calcio o altro che ne impedisca l'accensione a contatto diretto di una fiamma.

Ferme restando le disposizioni dell'art. 12, comma quarto, i fiammiferi (categ. X, gruppo 1), se sono imballati alla rinfusa, dovranno avere un doppio involucro, di cui l'interno metallico di zinco o latta ben saldato. Se sono contenuti in pacchi o scatole, basterà che siano chiusi in casse di legno formate da robuste tavole ben riunite: tali casse non dovranno eccedere il peso lordo di 150 Kg.

Gli infiammabili per contatto di acqua o mancanza di liquidi che li preservino (categ. X, gruppo 2) dovranno essere contenuti in recipienti metallici chiusi ermeticamente, imballati alla lor volta in casse di legno cerchiate e munite di maniglie, del peso lordo massimo di 50 Kg. ognuna.

Le merci di detto gruppo saranno ammesse al trasporto soltanto in coperta, isolate e protette da tele di olona contro l'umidità.

Tutti i recipienti infine contenenti merci infiammabili (categ. VIII, IX e X gruppo 2°) dovranno portare scritta sopra in modo bene appariscente la parola INFIAMMABILE.

Art. 19.

Imballaggio e stivaggio degli esplosivi

—

Gli esplosivi della categ. XI dovranno essere racchiusi in casse o recipienti ben condizionati di spessore non inferiore ad un centimetro. In tali casse la merce dovrà essere suddivisa in scatole o altrimenti, ed immobilizzata per mezzo di segatura di legno, ritagli di carta o rotoli avviluppati (miccie). Le munizioni innescate saranno munite di paracapsule o protette con feltro dagli urti. Ciascun collo non dovrà superare i 50 Kg. di peso lordo, colla sola eccezione del comma 5.

Le merci esplosive della categ. XII, dovranno essere contenute in casse metalliche accuratamente chiuse e poste in casse di legno simili a quelle sopraindicate. Se si tratta di cariche già confezionate in cartoccieri, granate ecc., basterà la sola cassa di legno o se di proiettili una semplice gabbia. Tanto i proiettili che le cariche dovranno però essere sprovvisti d'innesco.

Nello imballaggio esterno sarà escluso qualunque materiale di ferro e acciaio, a meno che non sia o stagnato, o internato nel legno, o ricoperto di mastice, o di tela ben fissata, e non si tratti di cariche già pronte.

I colli non dovranno superare il peso lordo di 50 Kg., fatta eccezione per i casi di indivisibilità e del comma 5.

Gli esplosivi della categoria XIII dovranno essere presentati al trasporto in casse di legno ben condizionate, di un centimetro almeno di spessore, nelle quali la merce si trovi imballata in iscatole, pacchi od altrimenti, con segatura di legno, ritagli di carta, ecc., vale a dire immobilizzata in modo da formare una massa compatta che, alla sua volta sia contenuta in una o più scatole di latta o zinco; a meno che l'esplosivo non sia già stato preparato al trasporto allo stato di munizione, o munito di altro involucro metallico. Le scatole di latta o zinco avranno i bordi chiusi con striscie di carta fissate con soluzione di gomma elastica e benzina per evitare le dispersioni quando si tratti di esplosivo polverulento.

Per gli imballaggi esterni valgono le condizioni della categoria XII.

Per il fulmicotone secco e simili esplosivi polverulenti facili ad assorbire umidità, l'imballaggio metallico interno potrà essere sostituito da altro di zinco esterno alla cassa di legno e ben saldato.

Le munizioni innescate debbono essere munite di paracapsule o protette con feltro dagli urti.

I colli non dovranno oltrepassare il peso lordo di 50 Kg., fatta

eccezione per i casi di indivisibilità e per l'acido picrico e picrati non esplodenti all'urto e destinati alla industria e quella del comma seguente,

I trasporti per conto delle Amministrazioni militari saranno fatti nelle condizioni di peso e di imballaggio in cui vengono presentati, corrispondenti a quelli in uso presso le Amministrazioni medesime, ma sempre con le indicazioni prescritte nel comma 7 seguente.

I colli contenenti merci delle categorie XI, XII e XIII dovranno essere stivati in posizione stabile, col coperchio in alto e bene immobilizzati.

Dovendosi sovrapporre i colli stessi in diversi piani, il numero dei colli sovrapposti per ogni piano non potrà essere maggiore di cinque. Per le rizzature dei colli a bordo è vietato l'uso di catene e cavi metallici.

Ogni collo, oltre alla parola *sopra* scritta sul coperchio in modo ben visibile, dovrà portare sui lati, scritta in rosso, l'indicazione *pericoloso* accompagnata da una bomba infiammata dipinta anche in rosso, seguita dall'altra parola *esplosivo*.

Gli esplosivi (cat. XI, XII e XIII) potranno essere trasportati in coperta a condizione che siano chiusi nell'imballaggio prescritto e fissati verso il centro della nave in luogo appartato, ben sorvegliato, asciutto e preservato per quanto è possibile dalle elevazioni di temperatura.

Potranno pure essere trasportati in stive, ma separati gruppo per gruppo tra loro e dalle altre merci.

Le stive dovranno essere di facile accesso per il carico e lo scarico e facilmente allagabili, e possedere tutte le altre condizioni già stabilite, fatta eccezione per le merci della categoria XI, le quali potranno essere collocate in stive non allagabili, purchè le merci stesse sieno separate dal resto del carico, e vengano usate tutte le altre cautele prescritte dal presente regolamento.

Sui bastimenti esclusivamente destinati al trasporto degli esplosivi (cat. XI e seguenti) sarà proibito a tutto l'equipaggio l'uso dei fiammiferi.

Sarà ristretta la libertà di fumare, limitandola a date ore del giorno e a dati punti della nave, lungi dai boccaporti di carico.

Si useranno speciali avvertenze per i fuochi delle cucine e per i fanali interni. Le pompe da incendio saranno sempre guernite e pronte all'uso e dovrà esserne provato il buon funzionamento ad ogni cambio di guardia.

Dovendosi accedere nei locali contenenti gli esplosivi si useranno sempre lampade di sicurezza, a meno che i medesimi locali possano essere, come sarebbe preferibile, illuminati dall'esterno.

Art. 20.

Imballaggio e stivaggio delle materie fulminanti

I fulminanti della cat. XIV dovranno essere contenuti in doppia cassa, di cui l'esterna munita di maniglia di cavo di canape. Fra le due casse sarà posto della segatura o trucioli di legno od altro materiale soffice, non polverulento, in quantità sufficiente da attutire gli urti.

La materia interna dovrà essere bene immobilizzata e preservata da sfregamenti: e se si tratta di detonanti, o capsule detonanti, questi saranno disposti in scatole metalliche, oltre al doppio imballaggio esterno, ed in tali scatole ogni detonante sarà isolato dal vicino per mezzo di segatura o altra simile materia, ed immobilizzato. Ogni scatola non potrà contenere più di gr. 200 di fulminato di mercurio o miscela detonante.

Per le merci del gruppo 1°, il peso massimo di ogni collo non dovrà superare i 20 Kg. netti, e per quelle del gruppo 2° non dovrà esservi in ogni collo una quantità di fulminato di mercurio superiore a 200 grammi.

Pei trasporti per conto delle Amministrazioni militari vedasi il quinto comma dell'articolo precedente.

Il fulminato di mercurio (cat. XIV *bis*) non potrà essere trasportato che per conto delle sole Amministrazioni militari.

Esso dovrà trovarsi allo stato di annegamento ed ogni collo non potrà contenerne che un solo chilogramma calcolato allo stato secco. Il suo imballaggio dovrà essere quello prescritto dai regolamenti militari in vigore.

Ogni collo contenente fulminanti porterà le stesse indicazioni prescritte per gli esplosivi, salvo a sostituire alla parola *esplosivo* quelle *fulminante - non capovolgere*.

I fulminati saranno ammessi al trasporto soltanto sopra coperta, deposti in armadi a caselle fissi verso il centro del bastimento in luogo appartato, ben sorvegliato, asciutto e preservato, per quanto è possibile, dalle elevazioni di temperatura. Ogni imballaggio dovrà essere contenuto in una casella propria ed esservi bene immobilizzato ed assicurato. Il limite massimo di carico non dovrà superare i 20 Kg. netti pel gruppo 1° e 2 Kg. netti pel gruppo 2°. I detonanti (categ. XIV gruppo 2°) dovranno essere tenuti rigorosamente a parte dalle altre categorie, ed anche dal gruppo 1° della stessa categoria.

CAPO IV.

Disposizioni generali

Art. 21.

False dichiarazioni

In caso di falsa dichiarazione della qualità o del peso della merce od inosservanza ed insufficienza delle norme o modalità stabilite per gl'imballaggi e per l'interna condizionatura dei colli, si applicheranno le penalità contemplate nel presente regolamento.

Se la falsa dichiarazione si riferisce a materie esplodenti, queste verranno sequestrate e tenute a disposizione dell'autorità competente, che ne sarà subito informata, per provvedimenti di legge.

Nel caso di trasporto di merci pericolose, e specialmente per gli infiammabili, esplosivi e fulminanti, il capitano avrà facoltà di assicurarsi con opportune verifiche della sincerità della fatta dichiarazione e dell'adempimento di tutte le disposizioni del presente regolamento.

Quando esso sospetti che una cassa o collo contenga merci pericolose può esigere l'apertura per accertarsene. Sarà però obbligato a rimettere il collo o la cassa nel primitivo stato se risulti che il suo sospetto era infondato.

Se dalle verifiche risulti che non sono state eseguite le disposizioni del presente regolamento, il capitano rifiuterà l'imbarco e farà immediatamente sbarcare le merci che già si trovassero a bordo, a spese e rischio del caricatore, dandogliene contemporaneamente avviso ed informandone l'autorità marittima o consolare del luogo.

Se il bastimento fosse in navigazione, il fatto sarà accertato da una Commissione composta dal capitano o padrone e da due ufficiali o sottufficiali di bordo o in mancanza da due marinari. Se la maggioranza della Commissione riconosca che le merci di cui trattasi costituiscono un pericolo grave, il capitano o padrone le farà gettare in mare redigendo analogo processo verbale firmato dai membri della Commissione e trascritto nel giornale di bordo

Il getto delle merci pericolose non darà, in questo caso, al caricatore alcun diritto di rivalsa pel prezzo delle medesime.

Il proprietario delle merci pericolose sbarcate o gettate a mare secondo i casi previsti da questo articolo, sarà responsabile di tutte le conseguenze della falsa dichiarazione e tenuto perciò al pagamento del nolo pattuito e delle spese occorse, salvo le conseguenze penali.

Art. 22.

Disposizioni penali

Le infrazioni al presente regolamento saranno punite, salvo i casi di reato, in base al disposto dell'articolo 422 del codice per la marina mercantile.

Non si riterranno come infrazioni al presente regolamento i casi d'imbarco, senza le precauzioni prescritte, di merce non ancora nominata nell'allegata classificazione.

Il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti: COCCO-ORTU.

Il Ministro, interim *per la Marina*: E. MORIN.

Classificazione delle merci infettanti, tensive, infiammabili, esplosive e fulminanti.

DIVISIONI	CATEGORIE	GRUPPI	SPECIE
A. Infettanti	I. Merci di odore disaggradevole, soggetto a putrefazione, non rese inodore o imputrescibili con antisettici.	Infettanti	Letame, orine, materie fecali, carniccio non incalcinato, grassumi, nervi e tendini, ossa, corna ed unghioni non perfettamente scarniti, residui di macellerie, pesci guasti ed avanzi di pesci, vesciche e budella fresche e simili materie di odore disaggradevole e soggetto a putrefazione.
B. Corrosivi e veleni	II. Merci corrosive, caustiche o molto velenose.	1. Corrosivi	Acidi minerali, bromo, liscive caustiche allo stato liquido e simili sostanze corrosive.
		2. Veleni	Piante ed animali velenosi, prodotti chimici e colori molto velenosi.
C. Combustibili più o meno facilmente, o in certi casi per combustione spontanea - Alimentanti la combustione.	III. Combustibili impiegabili come tali	Combustibili	Carboni minerali, coke, formelle di carbone, carboni vegetali, legna, torba compressa, formelle di torba e carbone vegetale, ecc.
	IV. Merci di facile combustione quando vengono a contatto di un corpo incandescente.	Facilmente accensibili	Fibre vegetali tessili e loro cascami, ritagli di carta, lana meccanica, torba sciolta, paglia, trucioli, scorza di alberi, fieno, ecc.
	V. Merci grasse e simili e alimentanti la combustione.	1. Grassi vegetali, animali, minerali o equipollenti sotto il rapporto combustibilità.	Cere, stearina, resine, bitumi, catrami, olii vegetali, animali, minerali bollenti a più di 200° C. Vernici grasse, nitrobenzina, fenolo, zolfo, ecc.
		2. Materie alimentanti la combustione.	Clorati, nitrati, permanganati, cromati ecc.
	VI. Merci che possono in determinate circostanze accendersi spontaneamente o che accese bruciano vivamente.	1. Soggetti a combustione spontanea per fermentazione propria.	Merci della categoria IV umide.
		2. Merci imbevute di grassi o resine oppure soggette a combustione spontanea per assorbimento di ossigeno.	Fibre tessili e tele, carte e simili intrise di olio, grasso, resine. Seta nera, torta in matasse; carbone di legno in polvere o granelli, carbonella, sansa carbonizzata, nerofumo, fuliggine, ecc.
D. Fermentiscibili e tensivi.	VII. Merci che in determinate circostanze possono produrre lo scoppio dei recipienti che le contengono.	1. Fermentiscibili	Sangue fresco, siero di sangue, mosto ecc.
		2. Decomponibili a contatto dell'acqua con sviluppo di gas.	Carburo di calcio, perossido di sodio ecc.
		3. Gas compressi e liquidi.	Ossigeno, idrogeno, acido solforoso, ammoniaca, ecc.
E. Infiammabili	VIII. Liquidi che emettono vapori infiammabili a temperatura maggiore di 21° C.	Liquidi relativamente poco infiammabili.	Alcoolici con 60 0[0 in volume o meno di alcool, petroli comuni, olii minerali bollenti a meno di 200° C. ecc., corrispondenti in pericolosità al petrolio comune.
	IX. Liquidi che emettono vapori infiammabili a temperatura minore di 21° C.	Liquidi assai infiammabili	Alcoolici con 60 0[0 in volume o più di alcool, petroli leggieri, benzine, etere, essenze, solfuro di carbonio, ecc
	X. Merci solide facilmente infiammabili.	1. Infiammabili per sfregamento.	Fiammiferi di ogni genere, fosforo rosso ecc.
		2. Infiammabili per contatto di acqua o mancanza di liquidi che li preservano.	Fosforo bianco, [illegible] calcio, sodio, potassio, ecc.

DIVISIONI	CATEGORIE	GRUPPI	SPECIE
	XI Cartuccie a bossolo metallico per armi portatili e munizioni con solo innesco.	Munizioni non o poco pericolose che in caso d'incendio dànno luogo a parziali e successive esplosioni.	Capsule ordinarie, bossoli scarichi muniti di capsula, miccie lente, spolette a tempo a doppio effetto con innesco inamovibile e prive d'innesco a percussione, spolette a percussione con innesco, cartucce a bossolo metallico per armi portatili, cannelli a frizione o elettrici, inneschi di spolette, ecc.
	XII. Esplosivi conservati allo stato di annegamento.	Esplosivi poco pericolosi purchè mantenuti umidi.	Fulmicotone al 18 0[0 di acqua almeno, granate, cartoccieri ecc., carichi di fulmicotone umido.
F. Esplosivi fulminanti . .	XIII. Esplosivi in massa o in munizioni innescate.	1. Esplosivi affini alla polvere pirica.	Acido picrico, picrati non esplodenti all'urto, polvere nera, miscugli pirotecnici analoghi alla polvere nera, senza clorati, ecc.
		2. Esplosivi affini alla polvere pirica ridotti in munizioni, ecc., senza innesco.	Cartocci per artiglierie, fuochi di artifizio e simili munizioni cariche di polvere (senza innesco).
		3. Esplosivi affini al fulmicotone secco.	Fulmicotone secco o con meno del 18 0[0 di acqua, inneschi di fulmicotone, polveri analoghe al fulmicotone, dinamiti, polveri analoghe alle dinamiti.
		4. Munizioni innescate di grosso calibro con o senza involucro metallico e miccie rapide.	Cartucce a bossolo di cartone per armi portatili, petardi, castagnole, cartucce a bossolo metallico per cannoni, miccie a combustione rapida, fuochi di artifizio lavorati ed inneschi.
	XIV. Fulminanti	1. Esplosivi a base di clorati.	Esplosivi con clorati, miscugli pirotecnici con clorati ecc.
		2. Fulminanti	Capsule detonanti, spolette detonanti, con due o più decigrammi di fulminato di mercurio, ceci fulminanti, ecc.
	XIV *bis*. Fulminanti.	. . . .	Fulminato di mercurio allo stato di annegamento. (Ammesso al trasporto per le sole Amministrazioni militari).
	XIV *ter*. Fulminanti sensibilissimi agli urti .	Esplodenti ad urti anche lievi.	Nitroglicerina, picrati esplodenti all'urto. Fulminati di argento e di oro (Non ammessi in nessun caso al trasporto).

Repertorio alfabetico per la classificazione delle sostanze pericolose e nocive in riguardo ai trasporti marittimi.

DENOMINAZIONE O VOCI	Classificazione in categorie e gruppi del Regolamento o rimandi	DENOMINAZIONE O VOCI	Classificazione in categorie e gruppi del Regolamento o rimandi
Abaca o manilla (fibre di)	Vedi fibre vegetali.	Accumulatori carichi con soluzioni acide o alcaline.	Id. II - gr. 1.
Acapnia	Id. fulmicotone (derivati o composti di).	Acetati di piombo, di rame, greggi o purificati.	Id. II - gr. 2.
Accenditori di legno resinoso o pezzetti di legno imbevuti di resina.	Cat. V - gr. 1.	Acetone	Id. IX.

DENOMINAZIONE O VOCI	Classificazione in categorie e gruppi del Regolamento o rimandi
Acido acetico depurato concentrato o cristallizzabile.	Id. II - gr. 1.
Acido arsenico	Id. II - gr. 2.
Id. arsenioso (arsenico bianco)	Id. II - gr. 2.
Id. azotico	Vedi acido nitrico.
Id. carbolico	Id. acido fenico.
Id. carbonico (gaz) compresso o allo stato liquido.	Cat. VII - gr. 3.
Id. cloridico (acido muriatico o spirito di sale marino).	Id. II - gr. 1.
Id. fenico o carbolico o fenolo	Id. V - gr. 1.
Id. idrocloro azotico (acqua regia)	Id. II - gr. 1.
Id. muriatico	Vedi acido cloridrico.
Id. nitrico od azotico (acqua forte al più 42° B°).	Cat. II - gr. 1.
Id. nitrico od azotico fumante (più di 42° B°).	Id. II - gr. 1 (Vedi art. 15 del Regolamento).
Id. oleico (oleina)	Id. V. - gr. 1.
Id. picrico purificato	Id. XIII - gr. 1.
Id. picrico non purificato	Non ammesso al trasporto Cat. XIV-ter.
Id. solforico (olio di vetriolo)	Cat. II - gr. 1.
Id. solforoso (gaz) compresso od allo stato liquido.	Id. VII - gr. 3.
Id. stearico (stearina)	Id. V. - gr. 1.
Acqua di colonia, di melissa, di felsina o simili, impropriamente dette acque, in realtà liquidi alcoolici.	Id. IX.
Id. forte	Vedi acido nitrico.
Id. ossigenata	Cat. V - gr. 2.
Id. ragia	Vedi essenza di trementina.
Id. regia	Id. acido idroclorazotico.
Acquavite semplice, in bottiglie, botti o barili,	Cat. V, II e IX secondo concentrazione.
Agave (fibre di)	Vedi fibre vegetali.
Alcali volatile o spirito di sale ammoniaco	Id. ammoniaca.
Alcool etilico, amilico o metilico (spirito di vino, di patate, di legno), alcool di cereali, flemma o simili, in bottiglie, botti, barili.	Id. IX.
Alfa, specie di giunco d'Africa	Cat. IV.
Alga marina (fuco)	Id. IV.
Alloro (olio di)	Vedi olio di crotontilio ecc.
Aloe (fibre di)	Id. fibre vegetali.
Id. (filati di)	Id. filati.
Alpaga o alpaka	Vedi lana lucida o lavata.
Ambra gialla o succino	Id. resine.
Ambroina (e lavori di)	Cat. V - gr. 1.
Ammoniaca liquida (soluzione)	Id. II - gr. 1.
Id. (gaz) liquefatta o allo stato liquido.	Id. VII - gr. 3.
Ananas (fibre di)	Vedi fibre vegetali.
Anidride carbonica	Id. acido carbonico.
Anidride solforosa	Id. acido solforoso.
Anilina (olio di anilina)	Cat. VIII.
Antracene greggio o depurato	Id. V. - gr. 1.
Antracite	Vedi carbon fossile.
Arachidi (olio di)	Id. olio di oliva e al vegetali.
Arsenico bianco	Id. acido arsenioso.
Id. metallico ed arsenico nero o nativo.	Cat. II - gr. 2.
Asfalto minerale bituminoso in roccia ed in polvere, in pani ed in tubi.	Cat. V. - gr. 1.
Assafetida	Vedi resine.
Avanzi	Id. residui.
Bacchiolo o stecche di legno per corbelli e ceste, in fasci.	Cat. IV.
Balistite	Vedi fulmicotone (derivati o composti di).
Balsami solidi e liquidi	Cat. V. - gr. 1.
Bario (cloruro di)	Vedi cloruro di bario.
Bario o Barite (nitrato di)	Id. nitrati.
Belzuino (benzoino)	Id. resine.
Benzina	Cat. IX.
Benzoino (belzuino)	Vedi resine.
Biacca	Id. carbonato di piombo.
Id. macinata all'olio od a vernice	Come vernici grasse (Vedi)
Bianco di balena	Vedi spermaceto.
Id. di piombo	Id. carbonato di piombo.
Bicromato di ferro, di potassio, di ammonio, di sodio ed altri non nominati.	Cat. V. - gr. 2.
Bisolfato di soda o di sodio	Id. II - gr. I. A meno sia in recipienti inattaccabili perfettamente ermetici non fragili.
Bitume giudaico	Cat. V - gr. 1.
Bitumi liquidi o solidi, non specialmente nominati.	Id. V - gr. 1.
Black, bitume secco	Vedi asfalto.
Boghfad solido per gaz	Cat. V - gr. 1.

DENOMINAZIONE O VOCI	Classificazione in categorie e gruppi del Regolamento o rimandi
Borra (cimatura di stoffe)	**Cat. IV.**
Bossoli di cartuccie innescati, ossia muniti di capsula carica, ma senza la carica esplosiva.	Id. XI.
Id. carichi con o senza proiettile	Vedi cartuccie.
Botti e barili vuoti usati, di legno, di ferro, e di zinco.	Id. recipienti vuoti usati.
Brace	Id. carbonella.
Bromo	Id. II - gr. 2.
Bruciolo o tacchia di legno	Id. truciolo.
Brugo (scopa)	Id. erica volgare.
Budella fresche o salate	Cat. I.
Burro fresco, salato, artificiale di margarina, burro vegetale.	Id. V - gr. I.
Burro o butirro di cacao	Id. V - gr 1.
Cacao (butirro o burro)	Vedi burro o butirro di cacao.
Calcare bituminoso	Id. V - gr. 1.
Calcarone	Id. zolfo in pani.
Calce (cloruro di od ipoclorito di)	Id. ipoclorito di calcio.
Campeggio in schegge o macinato	Vedi legni da tinta.
Canapa di Bengala	Cat. IV.
Id. in bacchetta (steli di canapa forniti dei loro filamenti).	Id. IV.
Id. (cascami di)	**Vedi stoppa.**
Id. (filati di)	Id. filati.
Id. (fibre di)	Id. fibre vegetali.
Id. greggia o pettinata (gargiolo) in balle.	Cat. IV.
Canapa (olio di)	Vedi olio di oliva ed altri vegetali.
Id. (stelo di)	Id. Canapoli.
Id. (strappature di)	Id. stoppa.
Canapoli (steli di canapa) spogliati dei loro filamenti.	Cat. IV.
Candele di cera, sego, spermaceti, paraffina, ceresina, steariche ecc., o miste.	Id. V - gr. I.
Canfino	Vedi petrolio.
Canfora	Cat IX.
Canne d'India	Vedi giunchi d'India.
Id. ordinarie, non imballate, per stuoie da soffitti, per cannici, per siepi e per sostegno di viti, in fasci strettamente legati.	Cat. IV.
Cannella	Vedi corteccie.
Cannelli a frizione e cannelli elettrici.	Cat. XI.
Cantaridi	**Cat. II - gr. 2.**
Caoutchouc greggio, (avanzi e lavori di)	**Vedi gomma elastica.**
Cappelli di paglia, di truciolo e di scorza.	**Cat. IV.**
Capsule detonanti, contenenti ciascuna due o più decigrammi di fulminato di mercurio.	Id. XIV - gr. 2.
Id. per fucili, per spolette, per cartuccie e simili.	Id. XI.
Caratelli usati	Vedi recipienti usati.
Carbolineum	Cat. V - gr. 1.
Carbonato di piombo (biacca)	Id. II. - gr. 2.
Id. (biacca) macinata all'olio o vernice.	Come vernici grasse (Vedi).
Carbone artificiale	Vedi formelle o mattonelle.
Id. fossile (detriti utilizzabili derivati dalla combustione del o residui utilizzabili).	Cat III.
Id. fossile (litantrace od antracite)	Id. III.
Id. vegetale (polvere grossolana, tritume e mondiglia).	Id. VI - gr. 2.
Id. vegetale	Id. III.
Id. vegetale macinato	**Vedi nero vegetale.**
Carbonella di legna o brace	Cat. VI. - gr. 2.
Id. di steli di canapa o canapoli	Id. VI - gr. 2.
Carboni esplosivi di grandinifugi	Vedi polvere nera comune ed esplosivi affini
Carburo di calcio	Cat. VII - gr. 2
Carniccio, ossia brandelli di carne, freschi od incalcinati.	Id. I.
Carta di qualunque genere, non preparata o imbevuta di materie che la rendono più combustibile e lavori relativi.	Id. III.
Id. in ritagli	Id. IV.
Id. esplosiva, preparata con clorati	Id. XIV - gr. 1.
Id. esplosiva nitrata	Vedi fulmicotone.
Id. oliata, resinata, paraffinata, catramata, ecc.	Cat. VI. - gr. 2.
Cartocci per artiglieria	Vedi munizioni da guerra.
Cartoccieri id.	Id. id.
Cartoni asfaltati, resinati, incatramati, ecc.	Cat. VI - gr. 2.
Id. comuni di qualunque genere e lavori relativi.	Id. III.
Cartuccie cariche a bossolo metallico, per fucile, pistole, rivoltelle, spingarde e mitragliere (piccolo calibro).	Id. XI.

DENOMINAZIONE O VOCI	Classificazione in categorie e gruppi del Regolamento o rimandi
Cartuccie cariche a bossolo metallico per cannoni.	Cat. XIII - gr. 4.
Id. cariche a bossolo di cartone o di carta, per fucili, pistole ecc.	Id. XIII - gr. 4.
Cascami di canapa, cotone, lana, stracci sudici ecc. intrisi di olio, grasso e di altre sostanze untuose.	Id. VI - gr. 2.
Id. di canapa di juta, di lino e dei filati e dei tessuti relativi.	Vedi stoppa.
Id. di corna	Id. corna.
Cascami di cotone, di filati e di tessuti di cotone, in balle, escluse le faldelle.	Cat. IV.
Id. di filati, di tessuti, non specialmente nominati, in balle.	Id. IV.
Id. di lana, di filati o di tessuti di lana, in balle.	Id. IV,
Id. di olio di ricino od altri olii ad uso tecnico.	Vedi olio di oliva e altri vegetali.
Id. di unghie e di unghioni di animali.	Id. unghie ed unghioni di animali.
Id. di ogni specie, non specialmente nominati, non atti ad altro uso che a quello esclusivo di concime o destinati alla dispersione.	Id. residui.
Castagnole per segnalamento	Cat. XIII - gr. 4.
Catrame o coal-tar liquido e catrame vegetale.	Id. V gr. I.
Catrame, (olio di)	Vedi olio di catrame
Id. o coal-tar solido	Cat. V - gr. I.
Cellulosa	Vedi pasta per carta.
Cera carnauba	Id. cera vegetale.
Id. comune vergine o greggia e cera imbiancata o manifatturata, in pani e rottami.	Cat. V - gr. I.
Id. fossile depurata	Vedi ozocerite e ceresina
Id. fossile greggia	Id. ozocerite.
Id. vegetale (carnauba, inyrica ecc.) .	Cat. V - gr. I.
Id. (torce di)	Vedi candele di cera.
Ceralacca per cancelleria, bottiglie, pacchi ecc.	Cat. V - gr, 1.
Ceresina	Id. V - gr. 1.
Cerume o residui di candele o torce di cera.	Id. V - gr. 1.
Cianuri di mercurio, di potassio ed altri non specialmente nominati.	Id. II - gr. 2.
Ciccioli	Vedi residui di membrane.
Cimature di stoffe	Id. Borra.
Clorato di potassio ed altri non specialmente nominati.	Cat. V - gr. 2.

DENOMINAZIONE O VOCI	Classificazione in categoria e gruppi del Regolamento o rimandi
Cloroformio	Cat. IX.
Cloruro di bario	Id. II - gr. 2.
Id. di calce	Vedi ipoclorito di calcio.
Id. di mercurio (sublimato corrosivo) .	Cat. II - gr. 2.
Id. di zinco	Id. II - 1. Stessa annotazione come il bisolfato di sodio.
Coal-tar	Vedi catrame.
Cocco (olio di)	Id. olio di oliva ed altri vegetali.
Id. (fibre di)	Id. fibre vegetali.
Codette per spolette	Cat. XI.
Cognac, in bottiglie, botti o barili . .	Id. VIII o IX.
Coke	Id. III.
Collezioni di animali o simili conservati in alcool.	Cat. IX.
Collodio (Soluzione)	Id. IX.
Id. (cotone collodio)	Vedi fulmicotone.
Colofonia o pece greca	Id. resine.
Colza o ravizzone (olio di)	Id. olio di oliva ed altri vegetali.
Concimi naturali, non specialmente nominati.	Cat. I.
Copale o coppale (resina)	Vedi resine.
Copparosa azzurra	Id. solfato di rame.
Id. bianca	Id. solfato di zinco.
Coppau o Coppaibe (balsamo di) . . .	Vedi balsami.
Coproliti	Cat. I.
Cordami e funami fuori uso tagliati a piccoli pezzi e ridotti come stracci.	Vedi stracci.
Corna di bue, di bufalo, di montone, e simili, prive dell'anima e del nocciolo, tanto intere che in pezzi, oppure segate od appiattite e punte di corna.	Cat. I. (se non sono completamente prive di parti putrescibili o emanano odori disgustosi).
Id. in natura intere o col nocciolo, in pezzi, o raspatura o ritagli di corna.	Id. I. (Idem).
Id. anima o nocciolo di	Vedi ossa greggie.
Cortecce d'albero, non specialmente nominate in fasci, strettamente legati.	Cat. IV.
Cortecce di castagno, di faggio, d'olmo, di quercia (rovere e cerro) di salice, di betulla, di sorbo, di pino, interna o seconda del sughero, macinate o no, in fasci strettamente legati o in sacchi.	Id. IV.
Id. di gelso, in fasci strettamente legati.	Id. IV.
Id. per tinte o medicinali, non specialmente nominate, macinate e non macinate.	Id. IV.

DENOMINAZIONE O VOCI	Classificazione in categorie e gruppi del Regolamento o rimandi
Cotone collodio e cotone fulminante	Vedi fulmicotone.
Id. idrofilo, cotone fenicato, bende e simili preparati per medicazione antisettica.	Cat. IV.
Id. in faldelle	Id. IV.
Id. in filetto	Vedi cascami di cotone.
Id. cardato	Id. cotone in faldelle.
Id. (cascami di)	Id. cascami.
Id. (filati di)	Id. filati.
Id. greggio in balle	Cat. IV.
Id. (olio di)	Vedi olio di oliva e altri vegetali.
Id. (ovatta di)	Cat. IV.
Creosoto (olio di catrame)	Id. V - gr. 1.
Crine vegetale (lavori di)	Id. IV.
Id. vegetale greggio, in balle	Id. IV.
Cromati diversi	Id. V - gr. 2.
Dégras	Id. V - gr. 1.
Detonanti	Vedi capsule detonanti.
Dinamite o materie analoghe alla dinamite come: Sebastina, Paleina, Litofrattore.	Cat. XIII - gr. 3.
Doghe nuove ed usate da tini, botti, barili (in fasci).	Id. III.
Erba comune fresca, e secca	Vedi fieno ed altri foraggi.
Id. palustre spartea o sparto, sala, pitta o spada ed altre erbe filamentose.	Cat. IV.
Id. palustre (fiori e frutti di) in pannocchie o no.	Id. IV.
Id. spartea o paglia d'Alicante, tagliata per sigari.	Vedi paglia per sigari
Erica arborea (legno o rami di)	Cat. III.
Id. volgare o comune, in fasci	Id. IV.
Id. (radice, ciocco o ceppo di)	Id. III.
Esca preparata	Id. X - gr. 1.
Id. non preparata	Id. IV.
Esplosivi non specialmente nominati, senza clorati.	Id. XIII gr. 1, 2, 3. 4, secondo la presupposta o stabilita maggiore affinità.
Id. non specialmente nominati, contenenti clorati	Id. XIV.
Essenza di petrolio	Vedi benzina.
Id. di trementina	Cat. IX
Essenze ed olii essenziali, non specialmente nominati.	Id. IX.
Etere	Cat. IX.
Euforbio (resina di)	Vedi resine.
Faldelle di cotone	Id. cotone in faldelle.
Fascine di minuta legna	Cat. IV.
Feccie o morchie di olio d'oliva e di altri olii vegetali.	Id. V - gr. 1.
Feltri incatramati ed asfaltati	Id. VI - gr. 2.
Fenolo	Vedi acido fenico.
Fiaccole (cosidette Veneziane)	Cat. V - gr. 1.
Fiammiferi di legno, di cera, di esca, di carta, a bengala ecc.	Id. X.
Fibre vegetali tessili da intrecciare, come: di gelso, di ortica, di cocco, di canapa del Messico, di agave o di aloè anche pettinata e colorata, di manilla o abaca, di ananas e pinne di piassava e simili, non specialmente nominate.	Id. IV.
Fieno ed altri foraggi, in balle	Id. IV e VI gr. 1, secondo lo stato, se secco o fresco.
Filati (fibre vegetali diverse di aloè, di juta, di ortica, di stoppa, di canapa, di cotone, di formio, di lino ecc.).	Id. IV.
Id. grossolani, per la fabbricazione dei cordami.	Id. IV.
Id. di cotone ritorto per licci da telai.	Id. VI - gr. 2.
Id. (cascami di)	Vedi cascami.
Fiore di zolfo	Id. zolfo.
Fiori secchi, naturali o tinti per ornamento o mazzi artificiali.	Id piantine secche.
Flemma (olio od alcool amilico).	Vedi alcool amilico.
Foglie di formentone o grano turco, in balle	Cat. IV.
Id. secche di castagno, di faggio. di rovere e simili.	Id. IV.
Id. di palma non lavorate	Id. IV.
Id. di tamarici	Id IV.
Id. diverse medicinali per concia, tintoria ecc	Id. IV.
Foraggi	Vedi fieno.
Formelle o mattonelle di carbon fossile, carbone vegetale ed altre, non specialmente nominate, per combustibile.	Cat. III.
Id. di residui di conceria o di distilleria	Id. III
Id. di torba o lignite	Id. III.
Formentone o grano turco (foglie di)	Vedi foglie.

DENOMINAZIONE O VOCI	Classificazione in categorie e gruppi del Regolamento o rimandi
Formio (lino della Nuova Zelanda) in balle	Cat. IV.
Id. (filati di).	Vedi filati.
Fosforo comune (bianco) e fosforo amorfo (rosso)	Cat. X - gr. 2.
Fosfuro di calcio.	Id. X - gr. 2.
Fuco	Vedi alga marina.
Fuliggine o filiggine.	Cat. VI - gr. 2.
Fulmicotone stabilizzato, cioè polpato col processo Abel contenente almeno il 18 per cento d'acqua.	Id. XII.
Id. secco o contenente meno del 18 per cento d'acqua	Id. XIII - gr. 3.
Fulmicotone (derivati e composti di) come: tonite, polvere Schultze, balistite, acapnia ecc.	Cat. XIII - gr. 3.
Fulminati d'oro, d'argento	Non ammessi al trasporto - Cat. XIV ter.
Fulminato di mercurio in detonanti o capsule detonanti	Cat. XIV - gr. 2.
Id. di mercurio allo stato di annegamento.	Id. XIV bis (per le sole Amministrazioni militari).
Fuochi d'artificio da salone o per uso di guerra, con innesco.	Cat. XIII - gr. 4.
Id. senza innesco.	Id. XIII - gr. 2.
Id. d'artificio o pirotecnici preparati	Vedi miscugli pirotecnici.
Fuscellini o fuscelli	Id. legno ridotto in fuscelli o fuscellini.
Galbano	Id. resine.
Gallipot.	Id. resine.
Garanza o robbia macinata.	Id. radici medicinali ecc.
Gargiolo	Id. canapa pettinata.
Gaz ammoniaco, compresso o liquido	Id. ammoniaca liquefatta.
Id. illuminante od altri gaz non nominati, compressi od allo stato liquido.	Cat. VII - gr. 3.
Id. idrogeno	Vedi idrogeno.
Id. ossigeno	Id. ossigeno.
Id. solforoso	Id. acido solforoso.
Gelatine dinamiti o gelatine esplosive.	Id. dinamite.
Gelso (fibre di)	Vedi fibre vegetali.
Giallo minerale di cromo e cromato di piombo.	Cat. V - gr. 2.
Id. di arsenico (orpimento)	Id. II - gr. 2.
Giunchi greggi o lavorati d'India e non specialmente nominati, in fasci	Id. IV.
Giunco d'Africa	Vedi alfa.
Giunco di Spagna	Id. erba sparto.
Glicerina greggia o raffinata	Cat. V - gr. I.
Gomma elastica greggia ed avanzi e lavori di gomma elastica.	Id. V. - gr. I.
Granate cariche	Vedi munizioni da guerra
Id. di saggina od altro	Id. scope.
Granoturco (tuttoli o tutoli di)	Id. tuttoli o tutoli.
Grappa	Id. acquavite.
Grasselli	Id. residui di membrana
Grassi minerali	Cat. V - gr. I.
Grasso naturale di bue e simili	Vedi sego.
Id. d'oca	Cat. V - gr. I.
Id. d'ossa	Vedi sego.
Grattoni	Vedi residui di membrane.
Guado (radici e foglie di)	Vedi foglie diverse medicinali, per concia, ecc.
Gusci di noce e simili per combustibile	Cat. III.
Guttaperca	Id. V - gr. I.
Ichnusa	Vedi fulmicotone (derivati e composti di).
Idrogeno compresso	Cat. VII - gr. 3.
Immondizie	Id.
Incenso	Vedi resine.
Inneschi detonanti, contenenti ciascuno due o più decigrammi di fulminato di mercurio.	Cat. XIV - gr. 2
Id. di fulmicotone	Id. XIII - 3.
Id. per spolette	Id. XI.
Involucri di paglia per bottiglie	Vedi paglia.
Ipoclorito di calcio (cloruro di calce)	Imballato in barili solidi che non permettano emanazioni, senza vincoli; altrimenti Cat. II - gr. I.
Juta greggia in balle	Cat. IV.
Id. (filati di)	Vedi filati.
Lana lavata o sudicia in balle	Cat. IV.
Id. meccanica, ricavata dagli stracci, in balle.	Id. IV.
Id. vegetale, (canapa selvatica) in balle	Vedi canapa.
Lana (cascami di)	Vedi cascami.
Lardo e lardoni	Cat. V - gr. I.
Lavori di carta, cartone fino o ordinario e di carta pesta.	Vedi carta e cartone.
Id. di gomma elastica	Id. gomma elastica.
Legna da ardere, non comprese le fascine.	Cat. III.

DENOMINAZIONE O VOCI	Classificazione in categorie e gruppi del Regolamento o rimandi
Legnami o lavori di legname supposti di facile combustibilità.	Cat. III.
Legni da concia, tinta e medicinali, non specialmente nominati, in pezzi od in ischegge.	Id. IV.
Id. in fogli per tarsia o per impiallacciatura.	Id. IV.
Id. di castagno, macinato raspato od in tritumi.	Id. IV.
Id. medicinali, da tintoria e da concia, non specialmente nominati, in raschiatura o macinati.	Id. IV.
Id. di quebracho, anche in ischeggie e macinato.	Vedi legni da concia.
Legno preparato per pasta di carta. .	Id. pasta di legno.
Id. resinoso (accenditori di).	Id. accenditori.
Id. ridotto in fuscellini per fiammiferi o per persiane, o in puntine e simili.	Cat. IV.
Id. riflesso o completamente preparato o piallato, finito per l'arte del traforo e per cerchi, crivelli, scatole e simili.	Id. IV.
Id. (bruciolo, truciolo o tacchia di) . .	Vedi truciolo.
Id. (doghe di) in fasci	Id. doghe.
Legno (stipa)	Vedi erica (radice di).
Letame	Cat. I.
Libri stampati, non stampati, scritti ecc.	Id. III.
Lignite	Id. III.
Id. (formelle o mattonelle di).	Vedi formelle.
Ligroina o ligroino	Id. essenza di petrolio.
Lino greggio e pettinato in balle . . .	Cat. IV.
Id. (filati di)	Vedi filati.
Id. (olio di).	Id. olio di oliva ed altri vegetali.
Id. della Nuova Zelanda	Id. formio.
Linoleum	Id. tele cerate.
Liquori dolcificati e spiritosi, in bottiglie, botti e barili.	Cat. VIII o IX secondo il loro contenuto in alcool.
Liscivia caustica di ogni specie. . . .	Id. II - gr. 1.
Litantrace.	Vedi carbon fossile.
Litargirio	Id. ossido di piombo.
Litoclasa	Id. dinamite.
Litofrattore	Id. dinamite.
Lolla anche macinata (prima veste del riso e di altri cereali).	Cat. IV.
Lucellina o lucillina.	Vedi petrolio.
Lucentina solare	Id. naftalina.

DENOMINAZIONE O VOCI	Classificazione in categorie e gruppi del Regolamento o rimandi
Lucignoli	Id. filati.
Lumini da notte	Id. candele.
Maglierie di cotone e di lino	Cat. IV.
Manilla (fibre di)	Vedi fibre vegetali.
Margarina	Id. sego.
Id. burrificata	Id. burro.
Massicot	Id. ossido di piombo.
Mastice bituminoso	Cat. V - gr. 1.
Id. (resina)	Vedi resine.
Id. resinoso (stucco)	Cat. V - gr. 1.
Materie fecali o dei pozzi neri (escrementi) anche disinfettate con torba.	Id. I.
Id. intrise di olio	Vedi cascami intrisi d'olio
Id. non nominate, che esplodono o si accendono spontaneamente o per lieve attrito.	Non ammesse al trasporto. - Cat. XIV ter.
Mattonelle di carbon fossile	Vedi formelle o mattonelle di carbon fossile.
Mercurio (cianuro di)	Id. cianuri.
Id. (cloruro di)	Id. cloruro di mercurio.
Id. (ossido giallo e rosso di)	Id. ossido di mercurio.
Metilico (alcool) o spirito di legno . .	Id. alcool metilico.
Miccie, comprese quelle Bickford, dette di sicurezza (a combustione lenta).	Cat. XI.
Id. a combustione rapida o istantanea.	Id. XIII - gr. 4.
Minerale di zolfo allo stato naturale detto anche sterro o calcarone.	Vedi zolfo in pani.
Minio di piombo (ossido misto di piombo).	Cat. II - gr. 2.
Mirto (foglie di)	Vedi foglie ecc.
Miscugli pirotecnici, senza clorati, analoghi alla polvere nera.	Cat. XIII - gr. 1.
Id. con clorati	Cat. XIV - gr. 1.
Mondiglie	Vedi lolla.
Morchie di olio di oliva e di altri olii.	Id. feccie.
Mortella	Id. mirto.
Munizioni da guerra, ossia proiettili carichi, cartoccieri, cariche e cartocci, per cannoni e simili, non muniti di innesco fulminante, escluse le cartuccie di piccolo calibro, per le quali vedi cartuccie.	Cercare sotto il nome della materia esplosiva di cui sono cariche, la categoria alla quale appartengono.
Nafta (olio di).	Vedi olio minerale.
Id. (essenza di)	Cat. IX
Naftalina greggia e depurata o cristallizzata.	Id. V - gr. 1.
Nastro di canapa, cotone e lino. . . .	Id. IV.

DENOMINAZIONE O VOCI	Classificazione in categorie e gruppi del Regolamento o rimandi
Neolina	Cat. IX.
Nero fumo vegetale di Parigi, Francoforte ed altri non specialmente nominati.	Id. VI. - gr. 2.
Id. minerale	Id. III.
Nervi o tendini di bove, greggi	Id. I.
Nitrati non specialmente nominati	Id. V. - gr. 2.
Nitrato di barite o di bario, di soda o o di sodio (nitro cubico).	Id. V - gr. 2.
Id. di potassio (nitro o salnitro).	Id. V - gr. 2.
Nitro	Vedi nitrato di potassio.
Id. cubico	Id. nitrato di sodio.
Nitrobenzina	Cat. V. - gr. 1.
Nitroglicerina	Non ammessa al trasporto come tale. - Cat. XIV ter.
Id. (derivati o composti di)	Vedi dinamite e materie analoghe alla dinamite.
Nitronaftalina	Cat. V. - gr. 1.
Noccioli infranti per combustibile	Vedi gusci.
Id. d'oliva anche infranti (o parti legnose di sansa di olive).	Id. sansa.
Noce (olio di)	Id. olio di oliva ed altri vegetali.
Noce (gusci di)	Id. gusci.
Oggetti per collezione, preparati in alcool.	Id. collezioni.
Oleina	Vedi acido oleico.
Oli essenziali	Id. essenze.
Olio o alcool amilico	Id. alcool amilico.
Id, d'anilina	Id. anilina.
Id. di catrame leggiero	Cat. IX.
Id. di catrame medio e pesante	Id. V - gr. 1.
Id. di crotontilio, di mandorle, lauro (alloro), ricino ed altri olî vegetali medicinali, non specialmente nominati.	Id. V. - gr. 1.
Id. essenziale di trementina	Vedi essenza di trementina.
Id. (feccie o morchie di)	Id. feccie.
Id. di fegato di merluzzo e di pesce	Cat. V. - gr. 1.
Id. minerale greggio (nafta)	Id. VIII o IX, secondo l'infiammabilità.
Id. minerale comune (petrolio, canfino, lucilina).	Vedi petrolio.
Id. minerali lubrificanti, che bollono a più di 200° C.	Cat. V. - gr. 1.

DENOMINAZIONE O VOCI	Classificazione in categorie e gruppi del Regolamento o rimandi
Olii minerali lubrificanti leggieri, che bollono o meno di 200° C.	Cat. VIII o IX, secondo l'infiammabilità.
Id. di nafta	Vedi olio minerale greggio.
Olio di oliva e di altri vegetali, come: di rachide, di canapa, di cocco, di colza o ravizzone, di cotone, di lino, anche cotto, di noce, di palma, di papavero, di sesamo e simili, qualunque sia il loro grado di raffinazione, compresi gli olî estratti col solfuro o con altri solventi.	Cat. V. - gr. 1.
Id. di pesce	Vedi olio di fegato di merluzzo.
Id. di resina e di trementina impura	Cat. VIII.
Id. di ricino, per uso tecnico	Vedi olio di oliva ecc.
Id. di ricino (cascami di)	Id. cascami.
Id. di schisto	Cat. VIII o IX, secondo l'infiammabilità.
Id. di vitriolo	Vedi acido solforico.
Olive (olio di)	Id. olio di oliva.
Olivo in ramoscelli a fasci (secco)	Cat. IV.
Orine	Id. I.
Orpimento	Vedi giallo di arsenico.
Ortica (filati di)	Id. filati.
Id. (fibre di)	Id. fibre vegetali tessili.
Ossa greggie, raschiatura di ossa ed ossa sgrassate.	Cat. I.
Ossido di metile (gaz) compresso allo stato liquido.	Id. VII - gr. 3.
Id. di mercurio giallo o rosso	Id. II - gr. 2.
Id. misto di piombo (minio)	Id. II - gr. 2.
Id. ordinario di piombo (litargirio, massicot).	Id. II - gr. 2.
Ossigeno compresso	Id. VII - gr. 3.
Ovatta di cotone	Vedi cotone (ovatta).
Ozocerite (cera fossile) greggia e depurata (ceresina).	Cat. V - gr. 1.
Paglia di Alicante	Vedi paglia di sigari.
Id. da cappelli, greggia, in mazzetti, in treccie.	Cat. IV.
Id. da cappelli (lavori di)	Id. IV.
Id. comune in balle	Id. IV.
Id. da sigari e simili	Id. IV.
Id. (involucri di) per bottiglie	Id. IV.
Id. (pasta di)	Vedi pasta.
Paglericci	Id. foglie in balle.
Paleina	Id. dinamite.

DENOMINAZIONE O VOCI	Classificazione in categorie e gruppi del Regolamento o rimandi
Pali	Vedi legnami.
Palle da cannone cariche	Id. munizioni.
Palma (olio di)	Id. olio di oliva ed altri vegetali.
Papavero (olio di)	Id. olio di oliva ed altri vegetali.
Paraffina in pani	Cat. V - gr. 1.
Pasta per carta (di legno, di paglia, di stracci o d'altra simile sostanza) anche in forma di cartoni.	Id. IV.
Id. per accensione	Vedi accenditori di legno.
Id. per pulire metalli (a base di grassi).	Cat. V - gr. 1.
Pece greca	Vedi colofomia.
Id. minerale	Cat. V - gr. 1.
Id. navale o pece nera	Id. V - gr. 1.
Peli di animali (non incalcinati)	Id. I.
Pelli greggie fresche, di agnello, camoscio, capra, capretto, cervo, coniglio, daino, lepre, insalamoiate, salate od incalcinate, in sacchi, ceste, botti e barili.	Id. I.
Penne sudicie	Vedi piume.
Perclorato di potassio, ammonio ecc.	Cat. V - gr. 2.
Permanganato di potassio, sodio ecc.	Id. V - gr. 2.
Pesce guasto ed avanzi di pesce, per concime.	Id. I.
Petardi	Id. XIII - gr. 4.
Petrolio	Cat. VIII o IX secondo il grado di infiammabilità.
Id. (essenza di)	Vedi benzina.
Piante o parti di piante velenose	Cat. II - gr. 2.
Piantine secche naturali o colorite artificialmente.	Id. IV.
Piassava (fibre di)	Vedi fibre vegetali.
Piastre di piombo asfaltato, cioè racchiuse fra due cartoni asfaltati.	Id. cartoni asfaltati.
Picrati non esplodenti all'urto, come: polvere Brugére, di Abel ecc.	Cat. XIII - gr. I.
Picrati di potassio, di piombo ecc., esplodenti all'urto	Esclusi dal trasporto. - Cat. XIV ter.
Pine fruttifere e selvatiche per combustibile.	Cat. III.
Piombo (carbonato di) (biacca)	Id. II - gr. 2.
Id. (lamine di) racchiuse in lamine asfaltate.	Vedi cartoni asfaltati.
Id. (pirolignite o acetato greggio di).	Id. acetato di piombo.
Pirolligniti o acetati greggi di piombo e rame.	Id. acetato di piombo e rame.

DENOMINAZIONE O VOCI	Classificazione in categorie e gruppi del Regolamento o rimandi
Piume sudicie, non atte ad altro uso che per concime.	Cat. I.
Polvere nera comune ed esplosivi affini alla polvere comune, come: sassifragina, pudrolite ecc.	Id. XIII - gr. 1.
Id. Abel, Brugère e simili a base di picrati.	Id. XIII - gr. 1.
Id. Hersley, Pehl e simili, cioè esplosivi contenenti clorati.	Id. XIV - gr. 1.
Id. Schultze	Vedi fulmicotone (derivati e composti di).
Polverino di carbone di legna	Vedi carbone vegetale (polvere e mondiglia).
Potassa caustica per arti	Cat. II - gr. 1.
Potassio (bicromato di)	Vedi bicromato
Id. (cianuro di)	Id. cianuri.
Id. metallo	Cat. X - gr. 2.
Id. (nitrato di)	Vedi nitrato di potassio.
Id. (permanganato di)	Id. permanganati.
Preparati o miscugli pirotecnici	Vedi miscugli pirotecnici.
Id. anticrittogamici e peronosfughi e simili, insettifughi per l'agricoltura, non specialmente nominati, che contengono zolfo in prevalenza.	Cat. V - gr. 1.
Preparazioni anatomiche o simili, conservate in alcool.	Id. IX.
Proiettili carichi	Vedi munizioni da guerra
Prussiato di potassio	Id. cianuro di potassio
Pudroliti	Id. polvere nera.
Radici non specialmente nominate, medicinali, per tinta ecc., macinate.	Cat. IV.
Rame (solfato di) (vetriolo azzurro)	Id. II - gr. 2.
Ramie (fibre di)	Vedi fibre vegetali tessili.
Raschiatura di noci di avoira	Cat. IV.
Ratafià	Vedi liquori.
Ravizzone (olio di)	Id. olio di oliva ed altri vegetali.
Realgar o risigallo	Id. rosso di arsenico.
Recipienti vuoti usati, come: barili di legno o di ferro, caratelli, damigiane e fiaschi di vetro impagliati, stagnoni, cassette di latta o di zinco ed in genere fusti vuoti che hanno servito pel trasporto del solfuro di carbonio, di alcoolici, lucilina, petrolio, ecc., ed ogni altro liquido facilmente infiammabile.	Dovranno essere diligentemente lavati e tappati, come se fossero pieni. Art. 13 del Regolamento.
Residui di macellerie non nominati, per concimi.	Cat. I.
Id. di membrane e di grasce risultanti dalla fabbricazione del sego, come: grattoni, grasselli e ciccioli.	Id. I.

DENOMINAZIONE O VOCI	Classificazione in categorie e gruppi del Regolamento o rimandi
Residui e cascami di unghie ed unghioni di animali.	Vedi unghie ed unghioni di animali.
Id. di cera, o di candele e torcie di cera.	Id. cerume.
Id. di conceria, per la fabbricazione di formelle e per concime.	Cat. IV.
Id. di corna (cascami)	Vedi corna.
Resina di euforbio	Id. resine.
Id. copale o coppale	Id. resine.
Resine o oleoresine, come: trementina, gallipot, coppau e simili, non specialmente nominate.	Cat. V. - gr. 1.
Rhum, in bottiglie, botti o barili . .	Id. VIII o IX, secondo il grado alcoolico.
Risigallo	Vedi rosso di arsenico.
Ritagli in genere	Id. la voce da cui provengono.
Rivio	Id. stoppa.
Robbia macinata	Id. radici medicinali ecc.
Rosoli	Id. liquori.
Rosso di arsenico (realgar o risigallo).	Cat. II - gr. 2.
Sacconi	Vedi paglierieci.
Saggina (steli di) per scope	Cat. IV.
Sale saturno o di piombo	Vedi acetato di piombo.
Id. di zinco	Id. cloruro di zinco.
Salnitro	Vedi nitrato di potassio.
Sandracca (resina di)	Id. resine.
Sangue di bue o di altre bestie, liquido o in grumi.	Cat. VII - gr. 1.
Id. di drago (resina)	Vedi resine.
Id. (siero di)	Cat. VII - gr. 1.
Sansa carbonizzata	Id. VI - gr. 2.
Id. esausta d'olio, residuo di olive, ad uso combustibile o di concime.	Id. IV.
Sassifragina	Vedi polvere nera.
Scamonea	Id. resine.
Schisto (olio di)	Id. olio di schisto.
Schisti bituminosi solidi	Cat. V - gr. 1.
Scopa in fasci	Vedi erica volgare.
Scope o scopette di saggina, di stipa o di legno.	Cat. IV.
Scorze	Vedi corteccie.
Sebastina	Id. dinamite.
Segatura di legname comune d'opera e da costruzione.	Cat. IV.
Id. di legno santo o guaiaco o d'altri legni medicinali o tintorii.	Vedi legni medicinali raschiati o macinati.
Sego greggio o depurato in pani . . .	Cat. V - gr. 1.
Sesamo (olio di)	Vedi olio di oliva o di altri vegetali.
Seta artificiale	Cat. IV.
Id. greggia o manifatturata	Per la sola seta nera in cordoni sono da osservarsi le speciali condizioni della Categ. VI - gr. 2. (Art. 12 e 16 del Regolamento).
Siero di sangue	Vedi sangue.
Sisal (fibre di)	Id. fibre vegetali.
Soda (bisolfato di) residuo della fabbricazione dell'acido nitrico.	Id. bisolfato di soda e sodio.
Id. caustica per arti	Cat. II - gr. 1.
Id. (nitrato di) o nitro cubico	Vedi nitrato di sodio.
Sodio (metallo)	Cat. X - gr. 2.
Solfanelli	Vedi zolfanelli.
Solfato basico di mercurio (turbito minerale).	Cat. II - gr. 2.
Id. di piombo (vitriolo di piombo) impuro e secco o torrefatto non macinato.	Cat. II - gr. 2.
Id. di rame	Id. II - gr. 2.
Id. di zinco	Id. II - gr. 2.
Solfo	Vedi zolfo.
Solforicinato di soda in barili	Cat. V - gr. 1.
Solfuro di carbonio	Id. IX.
Sommacco in foglia, ma anche ridotto in tritume o macinato.	Cat. IV.
Sparto	Vedi erba spartea e foglia per sigari.
Spermaceto (bianco di balena) greggio o lavorato.	Cat. V - gr. 1.
Spirito di vino, di legno e di patate .	Vedi alcool.
Id. di sale ammoniaco	Id. ammoniaca.
Id. di sale marino	Id. acido cloridrico.
Spolette a tempo ed a doppio effetto, cariche, ma non munite d'innesco.	Cat. XI.
Id. a percussione, munite d'innesco .	Id. XI.
Id. detonanti, contenenti ciascuna due o più decigrammi di fulminato di mercurio.	Id. XIV - gr. 2.
Stagnoni vuoti	Vedi recipienti vuoti usati.
Stampati diversi	Id. libri.
Stearina	Id. acido stearico.
Stecche di legno	Id. bacchiole.

DENOMINAZIONE O VOCI	Classificazione in categorie e gruppi del Regolamento o rimandi
Steli di canapa o di lino, forniti dei loro filamenti.	Vedi canapa a bacchette.
Steli di canapa, spogliati dei filamenti o lisca in fasci o in frantumi.	Id. canapoli.
Id. di canapa, intrisi di zolfo	Cat. V.
Sterro di zolfo	Vedi zolfo in pani ecc.
Stipa (ciocco, ceppo, ecc. di)	Id. erica radice.
Stirace	Id. Storace.
Stoppa di canapa, di lino o di iuta, in balle	Cat. IV.
Stoppino di cotone	Id. IV.
Stoppini d'innesco	Id. XI.
Sterace o stirace (resina)	Vedi resine.
Stracci di ogni specie in balle . . .	Cat. IV.
Id. sudici, intrisi d'olio, di grasso . .	Vedi cascami di canapa intrisi d'olio.
Id. di (pasta di)	Id. pasta.
Strutto di grasso cotto di porco . .	Cat. V - gr. 1.
Stucco	Vedi mastice resinoso.
Sublimato corrosivo	Id. cloruro di mercurio.
Succino	Id. resine.
Sughero di scarto o (ritagli di) . . .	Cat. IV.
Id. (legno per ardere)	Id. III.
Id. (ritagli di) uniti insieme con catrame od altre sostanze resinose, in mattoni od in forme per rivestimento di tubazioni a vapore, di acqua ecc.	Id. VI - gr. 2.
Sugna	Id. V - gr. 1.
Taccamacca	Vedi resine.
Tacchia o bruciolo di legno	Id. bruciolo.
Tafià	Vedi alcool.
Tamerici (foglie).	Id. foglie.
Tappezzerie di carta	Id. carta.
Tavole isolatrici di canne palustri, cementate con catrame.	Cat. V. - gr. 1.
Tela cerata, verniciata e stampata e linoleum.	Id. V - gr. 2.
Id. incatramata	Id. VI - gr. 2.
Id. lucida	Id. VI - gr. 2.
Id. preparata per pitture	Id. VI - gr. 2.
Id. da sacchi e da imballaggio ed altre consimili tele greggie grossolane, crude di canapa o di juta, in colli interamente scoperti, ossia senza imballaggio di sorta o con imballaggio della stessa natura.	Id. IV.
Tele da imballaggio usate.	Id. IV.

DENOMINAZIONE O VOCI	Classificazione in categorie e gruppi del Regolamento o rimandi
Telerie in genere	Vedi tessuti.
Tessuti di canapa, di cotone, di juta e di lino	Cat. IV.
Tonite	Vedi fulmicotone (derivati o composti di)
Torba (formelle e mattonelle di). . .	Id. formelle.
Id. in natura non compresse	Cat. IV.
Id, per concime	Id. I.
Torce di cera	Vedi candele di cera.
Id. a vento	Cat. V,
Traverse usate o di scarto da ardere.	Id. III.
Treccie di paglia da cappelli	Vedi paglia da cappelli.
Id. di truciolo	Cat. IV.
Trementina (resina di)	Vedi resine.
Id. (essenza di)	Id. essenza di trementina.
Truciolo di legno comune	Cat. IV.
Id. di salice, di pioppo e di altre materie legnose, naturale o tinto, atto alla fabbricazione di trecce da cappelli e di altri simili lavori.	Id. IV.
Id. in treccie	Vedi treccie in truciolo.
Tubi di asfalto	Id. asfalto.
Turbito minerale	Id. solfato basico di mercurio.
Tutoli o tuttoli di meliga o di grano turco anche macinato.	Cat. IV.
Unghie ed unghioni di animali, vuote o pulite, e cioè prive dell'anima e del nocciolo, tanto intere che in pezzi, oppure segate ed appiattite.	Id. I se non sono completamente prive di parti putrescibili ed emanano odore disgustoso.
Unghie ed unghioni di animali in natura o con l'anima, tanto intere che in pezzi, e raspature o ritagli di unghie o di unghioni.	Id. I. Vedi unghie ed unghioni di animali, puliti.
Unguenti farmaceutici	Cat. V. - gr. 1.
Unto di ruote	Id. V - gr. 1.
Uva fresca o pigiata con mosto, in botti, tini, bigoncie e navasse.	Id. VII - gr. 1.
Vasellina impura o pura.	Vedi grassi minerali.
Verdi arsenicali	Cat. II - gr. 2.
Id. con cromati	Id. V - gr. 2.
Verderame (verdetto)	Id. II - gr. 2.
Verdetto	Vedi verderame.
Vernici alcooliche o ad essenze in fiasconi o scatole metalliche od in casse.	Cat. IX.
Vernici grasse id.	Id. V - gr. 1.
Vesciche fresche o salate	Id. I.

DENOMINAZIONE O VOCI	Classificazione in categorie e gruppi del Regolamento o rimandi
Vetro (recipienti vuoti di)	Vedi recipienti vuoti.
Vetriolo o vitriolo azzurro	Id. solfato di rame.
Id. bianco	Id. solfato di zinco.
Vimini in fasci	Cat. IV.
Zinco (cloruro o sale di)	Vedi cloruro di zinco.
Id. (solfato di)	Id. solfato di zinco.
Zolfanelli (fiammiferi)	Id fiammiferi.
Id. (canapuli o steli di canapo imbevuti di zolfo alle estremità).	Cat. V - gr. I.
Zolfo in fiore macinato, in pani o pezzi, compreso il calcarone e lo sterro di zolfo.	Id. V - gr. I.
Id. ramato	Id. V.

La Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene i seguenti RR. decreti, sotto il numero a cadauno preposto ed emanati:

Sulla proposta del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio;

N. CCCXX (Dato a Cogne, l'8 agosto 1903), che modifica lo statuto della Cassa di risparmio di Terni.

N. CCCXXI (Dato a Cogne, l'8 agosto 1903), che modifica lo statuto della Cassa di risparmio di Spoleto.

N. CCCXXII (Dato a Racconigi, il 13 luglio 1903), che modifica lo statuto della Cassa di risparmio di Chieti.

Sulla proposta del Ministro dell'Interno:

N. CCCXXIII (Dato a Cogne, l'11 agosto 1903), col quale l'Ospedale dei Pellegrini e Convalescenti in Napoli è distaccato dal gruppo « Ospedali riuniti di Napoli » e l'amministrazione ne è affidata all'Arciconfraternita omonima.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 19 della legge 2 luglio 1903, n. 259, sulle cancellerie e segreterie giudiziarie, col quale fu stabilito che entro tre mesi dall'attuazione della legge stessa deve essere pubblicata una nuova graduatoria di tutti i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, distinti per gradi e per classi in conformità della tabella organica, annessa alla detta legge, secondo l'anzianità della rispettiva nomina, con le norme stabilite dall'art. 254 della legge sull'ordinamento giudiziario;

Visto l'art. 14 del R. decreto 17 luglio 1903, n. 313, contenente le disposizioni per l'attuazione della precitata legge 2 luglio 1903, n. 259;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie sono classificati nel modo indicato nell'elenco generale annesso al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal Guardasigilli Ministro di Grazia e Giustizia.

Tale elenco sarà pubblicato mediante inserzione per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e integralmente nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti.

Art. 2.

I funzionari che si reputino irregolarmente classificati possono ricorrere al Ministero di Grazia e Giustizia per le opportune rettifiche, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data della pubblicazione dell'elenco eseguita nei modi anzidetti.

La graduatoria sarà dichiarata esecutiva con decreto Reale su proposta del Ministro di Grazia e Giustizia.

Il Nostro Guardasigilli, Ministro anzidetto, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 14 agosto 1903.

VITTORIO EMANUELE.

COCCO-ORTU.

Graduatoria delle cancellerie e segreterie

Cancellieri di Corte di cassazione.

Categoria unica con lo stipendio di L. 7000 (n. 5).

1. Ferrara cav. Gennaro, residente a Napoli.
2. Tosi cav. Gaetano, id. Palermo.
3. Malaguti cav. Lodovico, id. Firenze.
4. Avitabile cav. Francesco. id. Roma.
5. Clerici cav. Giov. Batt., id. Torino.

Cancellieri di Corte d'appello e segretari di Procura generale di Corte di cassazione.

Categoria prima con lo stipendio di L. 6000 (n. 8).

1. Foschini cav. Francesco, canc. app., residente a Napoli, cominciò a godere lo stipendio di L. 6000 dal 1° maggio 1891.
2. Grandolfi cav. Angelo, id., id. Genova, id. id. dal 1° marzo 1892.
3. Ercole cav. Pietro Paolo, id., id. Roma, id. id. dal 1° maggio 1896.
4. Ronga cav. Francesco, id., id. Brescia, id. id. dal 1° maggio 1902.
5. Fiorentino cav. Giacomo, id., id. Palermo, id. id. dal 1° agosto 1902.
6. Acampora cav. Pietro, segr. di proc. gen. di Corte di cass., id. Napoli, cominciò a godere lo stipendio di L. 5000 dal 1° aprile 1895.
7. Papalia cav. Francesco Paolo, id., id. Catania id. id. dal 1° novembre 1897.
8. Greco cav. Raffaele id., id. Bologna, id. id. dal 1° dicembre 1900.

Categoria seconda con lo stipendio di L. 5000. (n. 8).

1. Minotti cav. Gaetano, canc. app., residente a Firenze, cominciò a godere lo stipendio di L. 5000 dal 1° dicembre 1901.
2. Acquaviva cav. Erminio, id., id. Casale, id. id. dal 1° maggio 1902.

3. Bottalla cav. Pietro, segr. di proc. gen. di corte di cass., residente Palermo, id. id. dal 1° luglio 1902.
4. Bossi cav. Carlo, canc. app., id. Milano, id. id. dal 1° agosto 1902.
5. Torres cav. Valentino, id., id. Lucca, fu nominato all'attuale grado con lo stipendio di L. 4500 con decreto del 17 marzo 1895.
6. Alterio cav. Natale, id., id. Catanzaro, id. id. dell'11 aprile 1897
7. Nazzari cav. Amadeo, id., id. Venezia, id. id. dell'11 aprile 1897.
8. Cicu cav. Antonio. segr. di proc. gen. di corte di cass, id. Roma, applicato al Ministero di Grazia e Giustizia, id. id. del 14 settembre 1897.

Categoria terza con lo stipendio di L. 4500.
(n. 9).

1. Campora cav. Bartol, canc. app. residente a Parma, fu nominato all'attuale grado con lo stipendio di L. 4500 con decreto del 6 gennaio 1898.
2. Lazotti cav. Corrado, segr. di proc. gen. di corte di cass., id. Torino, applicato al Ministero di Grazia e Giustizia. id. id. del 15 settembre 1898.
3. Clarotti cav. Luigi, id., id. Torino, id. id. del 28 gennaio 1900.
4. Gabrielli cav. Angelo, id., id. Aquila. fu nominato all'attuale grado con lo stipendio di L. 4,500 con decreto del 10 giugno 1900.
5. Lipari cav. Carlo Maria, id., id. Ancona, id. id. del 2 dicembre 1900.
6. Floraspe Pompilio, id., id. Cagliari, id. id del 28 novembre 1901.
7. De Cesare cav. Gennaro, id., Trani, id. id. del 21 maggio 1902.
8. De Socio cav. Francesco, id., id. Messina, id. id. del 5 giugno 1902.
9. Ribecai cav. Rodolfo, segr. di proc. gen. di corte di cassazione, id. Firenze, id. id. del 21 luglio 1902.

Cancellieri di Tribunale, Segretari di Procura generale di Corte d'appello, vice cancellieri di Corte di cassazione.

Categoria prima con lo stipendio di L. 4,000
(n. 91).

1. Ferraro Carlo Luigi, canc. trib., residente a Benevento, cominciò a godere lo stipendio di L. 4,000 dal 1° agosto 1885.
2. Vargas-Macciucca Agostino, id., id. Orvieto, id. id. dal 1° dicembre 1887.
3. Ferrari Vittorio, id., id. Bologna, id. id. dal 1° febbraio 1893.
4. Mecozzi Gaetano, id., id. Fermo, id. id. dal 1° luglio 1893.
5. Roccatagliata cav. Emanuele, id., id. Larino, applicato al Ministero di Grazia e Giustizia, id. id. dal 1° agosto 1894
6. Longobardi cav. Giuseppe, id., id. Napoli, id. id. dal 1° aprile 1895.
7. Bozzola Paolo, id., id. Alessandria, id. id. dal 1° maggio 1895.
8. Martinez Lo-Porto cav. Vincenzo, seg. proc. gen. corte app. id. Catania, id. id. dal 1° ottobre 1895.
9. Pantanelli Cesare, id., id. Pesaro, id. id. dal 1° aprile 1896.
10. Monteforte cav. Achille, segr. proc. gen. corte app., id. Trani, id. id. dal 1° maggio 1896.
11. Traverso Stefano, canc. trib. id. Ravenna, id. id. dal 1° febbraio 1897.
12. Pace cav. Cosmo, segr. proc. gen. corte app., id. Catanzaro, id. id. dal 1° settembre 1897.
13. Petroli Salvatore, canc. trib., id. Salerno, id. id. dal 1° dicembre 1897.
14. Rimondini cav. Luigi, id., id. Reggio Emilia, id. id. dal 1° dicembre 1897.
15. Leannazza cav. Mariano, segr. proc. gen. corte app., id. Brescia, id. id. dal 1° febbraio 1898.
16. Cenni Luigi, canc. trib., id. Castiglione delle Stiviere, applicato alla cancelleria della Corte d'appello di Napoli, id. id. dal 1° marzo 1898.
17. Muzzana cav. Giuseppe, canc. trib. Torino, cominciò a godere lo stipendio dal 1° marzo 1899.
18. Bruna Giov. Batt., id., id. Venezia, id. id. dal 1° novembre 1899.
19. Filiti Mattiolo cav. Ant., vice canc. cass. id. Palermo, id. id. dal 1° gennaio 1900.
20. Billia cav. Giovanni, segr. proc. gen. corte app., id. Torino, id. id. dal 1° febbraio 1900.
21. Parini Pietro, canc. trib., id. Casale, id. id. dal 1° luglio 1900.
22. Chiesa Luigi, id., id. Sciacca, applicato alla cancelleria della Corte d'appello di Torino, id. id. dal 1° agosto 1900.
23. Caffarelli cav. Pietro, id., id. Acqui, id. id. dal 1° gennaio 1901.
24. Cirelli Leopoldo, id., id. Borgotaro, id. id. dal 1° gennaio 1901.
25. Radica cav. Giovanni, id., id. Firenze, id. id. dal 1° febbraio 1901.
26. Pittalis cav. Raffaele, segr. proc. gen. corte app., id. Bologna, id. id. dal 1° giugno 1901.
27. Busillo Gabriele, canc. trib., id. Avellino, id. id. dal 1° agosto 1901.
28. Monterosso Aless., id., id. Modica, id. id. dal 1° agosto 1901.
29. Boggiani cav. Giulio, id., id. Teramo, applicato al Ministero di grazia e giustizia, id. id. dal 1° novembre 1901.
30. Nobili Vincenzo, id. Ancona, id. id. dal 1° novembre 1901.
31. Rossi cav. Gioacchino, vice canc. corte cass., id. Roma, id. id. dal 1° dicembre 1901.
32. Milia Efisio, canc. trib., id. Cagliari, id. id. dal 1° giugno 1902.
33. Coppola Simone, id., id. Tempio, applicato alla cancelleria della Corte d'appello di Roma, id. id. dal 1° luglio 1902.
34. Arena cav. Antonio, segr. proc. gen. Corte app., id. Napoli, id. id. dal 1° luglio 1902.
35. Portalupi cav. Ettore, id., id. Milano, id. id. dal 1° agosto 1902.
36. Ferrini Achille, canc. trib id. Sulmona, id. id. dal 1° agosto 1902.
37. Capecchi Emilio, id., id Siena, id. id. dal 1° settembre 1902.
38. Trentini Francesco, id., id. Mistretta, id. id. dal 1° settembre 1902.
39. Poli Sereno, id., id. Brescia, id. id. dal 1° dicembre 1902.
40. Granelli cav. Sisto, vice canc. Corte cass., id. Roma, id. id. dal 1° marzo 1903.
41. Ara Alfonso, canc. trib., id. Novara, id. id. dal 1° marzo 1903.
42. Gaggi Raschetti Angelo Francesco, id., id. Padova, id. id. dal 1° marzo 1903.
43. Antonelli Giulio, segr. proc. gen. Corte app., id. Aquila, id. id. dal 1° aprile 1903.
44. La Volpe Raffaele, canc. trib., id. Campobasso, id. id. dal 1° aprile 1903.
45. Busca cav. Giacinto, vice canc. Corte cass., id. Roma, id. id. dal 1° maggio 1903.
46. De Molinari cav. Giov., id. Torino, id. id. dal 1° maggio 1903.
47. Pace cav. Bernardino, canc. trib., id. Catanzaro, id. id. dal 1° giugno 1903.
48. Tarantino Michele, id., id. Trani, id. id. dal 1° giugno 1903.
49. Enea cav. Giuseppe, segr. proc. gen. Corte app., id. Ancona, id. id. dal 1° luglio 1903.
50. Stillitani Tommaso, canc. trib., id. Monteleone di Calabria, id. id. dal 1° luglio 1903.
51. Severini Achille, canc. trib. id. Lucera, id. id. dal 1° luglio 1903.
52. Bosi Giovanni, id., id. Massa, id. id. dal 1° luglio 1903.
53. Zara Francesco, id., id. Chiavari, id. id. dal 1° luglio 1903.
54. Maci Cicero cav. Alfio, segr. proc. gen. corte app., id. Messina, fu nominato all'attuale grado con lo stipendio di L. 3500, con decreto del 19 marzo 1898.
55. Stagni cav. Giov. Carlo, id., id. Lucca, id. id. del 25 dicembre 1898.

56. Baseggio cav. Pietro, id., id.. Venezia, id. id. del 18 agosto 1899.
57. Castellani cav. Antonio, vice canc. corte cass, id. Roma, id. id. del 29 dicembre 1899
58. Bertone cav. Cesare, segr. proc. gen. corte app, id. Casale, id. id. del 22 aprile 1900.
59. Ruggiero Donato, canc. trib, id. Isernia, cominciò a godere lo stipendio di lire 3500 dal 1° agosto 1900.
60. Sanson Emilio, id, id. Treviso, id. id. dal 1° agosto 1900.
61. Pappalardo Giov. Battista, id. id. Potenza, id. id. dal 1° novembre 1900.
62. Portoghese Michele, id., id. Avellino, id. id. dal 1° gennaio 1901.
63. Gorli Domenico, id., id. Cuneo, id. id. dal 1° gennaio 1901.
64. Gatto Carlo, id., id. Palmi, id. id. dal 1° gennaio 1901.
65. Zanghieri Virginio, id., id. Piacenza, id. id. dal 1° gennaio 1901.
66. Marabotti Guerruccio, id., id. Finalborgo, id. id. dal 1° febbraio 1901.
67. Arrigoni Isidoro, id., id. Parma, id. id. dal 1° febbraio 1901.
68. Bini Attilio, id., id. Lodi, applicato alla cancelleria della Corte di cassazione di Firenze. id. id. dal 1° febbraio 1901.
69. Scagliotti Giuseppe, id., id. Asti, id. id. dal 1° febbraio 1901.
70. Della Noce Cesare, id., id. Varese, id. id. dal 1° aprile 1901.
71. Peroni Germanico Antonio. id., id. Belluno, id. id. dal 1° agosto 1901.
72. Vicenzi Giovanni, id., id. Bozzolo, id. id. dal 1° agosto 1901.
73. Roggero Sebastiano, id, id. Pallanza, id. id. dal 1° settembre 1901.
74. Mazzi Giovanni, vice canc. corte cass., id. Firenze fu nominato all'attuale grado con lo stipendio di L. 3500, con decreto del 24 ottobre 1901.
75. Varanini Annibale, id., id. Arezzo, comincia a godere lo stipendio di L. 3500 dal 1° novembre 1901.
76. Palumbo Gaetano, id., id. Ariano di Puglia, id. id. dal 1° novembre 1901.
77. Rucci cav. Giuseppe, vice cancelliere corte cassazione, id. Napoli, fu nominato all'attuale grado con lo stipendio di L. 3500 con decreto del 13 gennaio 1902.
78. Nittoli Giovanni, canc. trib., id. Cassino, cominciò a godere lo stipennio di L. 3500 dal 1° marzo 1902.
79. Varrica Giuseppe, id., id. Patti, id. id. dal 1° aprile 1902.
80. Pezzoli Germano, id., id. Bergamo, id. id. dal 1° maggio 1902.
81. Campus cav. Pietro, seg. proc. gen. corte app., id. Cagliari, fu nominato all'attuale grado con lo stipendio di L. 3500 con decreto del 5 giugno 1902.
82. Astengo Giacomo, id., id. Genova, id. id. del 5 giugno 1902.
83. Manzitti Luigi, canc. trib, id. Chieti, cominciò a godere lo stipendio di L. 3500 dal 1° luglio 1902.
84. Allori Tito, segr. proc. gen. corte app., id. Firenze, fu nominato all'attuale grado con lo stipendio di L 3500 con decreto del 21 luglio 1902.
85. Grotta Lorenzo, canc. trib., id. Livorno, cominciò a godere lo stipendio di L. 3500 dal 1° agosto 1902.
86. Ranieri cav. Francesco Maria, id., id. Grosseto, applicato alla segreteria della procura generale presso la Corte di cassazione di Roma, fu nominato segretario di procura generale di corte d'appello con lo stipendio di L. 3500 con decreto del 4 agosto 1902.
87. Rossi cav. Francesco, canc. trib., id. Catania, cominciò a godere lo stipendio di L. 3500 dal 1° settembre 1902.
88. Marchetto Giovanni, id., id. Sassari, id. id. dal 1° dicembre 1902.
89. Goffi Giuseppe, id., id. Saluzzo, id. id. dal 1° dicembre 1902.
90. Perolo cav. Domenico, vice canc. corte cass., id. Roma, fu nominato all'attuale grado con lo stipendio di L. 3500 con decreto del 16 febbraio 1903.
91. Luffi Domenico, canc. trib., id. Lagonegro, cominciò a godere lo stipendio di L. 3500 dal 1° marzo 1903.

Cancellieri di tribunale, segretari procura generale d'appello e vice cancellieri di Cassazione di 2ª categoria.

Categoria seconda con lo stipendio di L. 3500
(n. 102)

1. Lingua Nicola, canc. trib., residente a Castrovillari, cominciò a godere lo stipendio di L. 3500 dal 1° marzo 1903.
2. Vitali Carlo, id., id. Urbino, id. id. dal 1° marzo 1903.
3. Chiacchio Luigi, id., id. Viterbo, id. id. dal 1° marzo 1903.
4. Onetti Agapito Carlo, id., id. Pisa, id. id. dal 1° marzo 1903.
5. Siragna Giacomo, id., id. Bassano Vicentino, id. id. dal 1° aprile 1903.
6. Crespi-Reghizzi Francesco, id., id. Udine, id. id. dal 1° aprile 1903.
7. Miglietta Francesco, id., id. Spoleto, id. id. dal 1° giugno 1903.
8. Capriotti Cesare, id., id. Genova, id. id. dal 1° giugno 1903.
9. Formica Silvio, segr. proc. gen. corte app., id. Roma, fu nominato all'attuale grado con lo stipendio di L. 3500 con decreto del 4 giugno 1903.
10. Mangano Rocco Giuseppe, id., id. Palermo, id. id. del 25 giugno 1903.
11. Ronzoni Febo, canc. trib. id. Mantova, cominciò a godere lo stipendio di L. 3500 dal 1° luglio 1903.
12. Smecca Ignazio, id., id. Girgenti, id. id. dal 1° luglio 1903.
13. Giordano Onesimo, id., id. Rieti, id. id. dal 1° luglio 1903.
14. Sorbilli Emanuele, id., id. Messina, id. id. dal 1° luglio 1903.
15. Arciprete cav. Pasquale, id. id. Alba, applicato al Ministero di Grazia e Giustizia, gode lo stipendio di L. 3000.
16. Tadè Pietro, id., id. Milano, id.
17. Rossi Giovanni, id. id. Sondro, id.
18. Falcioni Emilio, id., id. Lecco, applicato alla cancelleria della Corte di cassazione di Torino, id.
19. Meda-Sechi Francesco, id., id. Lanusei. id.
20. Leone Silvio, id., id. San Remo id.
21. Poli Leonardo, id., id. Legnago, id.
22. Castria Francesco, id., id. Bari, id.
23. Principe Remigio, id., — Rovigo, id..
24. Vaccaro Nicola, id., id. Cosenza, id.
25. Granelli cav. Francesco, id., id. Roma, id.
26. Moretti Primo, id., id. Lucca, id.
27. Brighi Pio, id., id. Ferrara, id.
28. Carafa cav. Oreste, id., id. Pavullo nel Frignano, applicato al Ministero di grazia e giustizia, id.
29. De Biase Giov. Battista, id., id. Frosinone, id.
30. Di Leo Giuseppe, id., id. Trapani, id.
31. Foresti Girolamo, id., id. Crema, id.
32. Cortella Angelo, id., id. Vigevano, id.
33. Piselli Ottavio, id., id. Oristano, id.
34. Gordini Alfonso, id., id. Forlì, id.
35. Arcelli Romano, id., id. Pavia, id.
36. Bellantese Antonio, id., id. Lanciano, id.
37. Baldizzone Carlo, id., id. Bobbio, id.
38. Fisichella Ignazio, id., id. Siracusa, id.
39. Ricciardi Francesco, id., id. Sant'Angelo dei Lombardi, id.
40. Zani Tommaso, id., id. Tolmezzo, id.
41. Paladini Francesco, id., id. Reggio Calabria, id.
42. Barducci Pompeo, id., id. San Miniato, id.
43. Melini Antonio, id., id. Modena, id.
44. Vesco Achille, id., id. Vallo della Lucania, id.
45. Allora Ignazio, id., id. Voghera, id.
46. Valverti Teonide, id., id. Breno, id.
47. Asquasciati Palmarino Carlo, id., id. Sarzana, id.
48. Biamino Giuseppe, id., id. Pinerolo, id.
49. Mainelli Giovanni, id., id. Palermo, id.
50. Piccaluga Carlo, id., id. Oneglia, id.

51. Vitelli Lodovico, id., id. Geraco, id.
52. Pirchio Eugenio, id., id. Taranto, id.
53. Rossi Luigi, id., id. Savona, id.
54. Gallione Ferdinando, id., id. Perugia, id.
55. Marenghi Giov. Battista, id., id. Cremona, id.
56. Dell'Uva Francesco, id., id. Matera, id.
57. Arnone Gerardo, id., id. Nicastro, id.
58. Lovetti Gustavo, id., id. Vicenza, id.
59. Gnocchi Angelo, id., id. Tortona, id.
60. Lo Bianco Michele, id., id. Rossano, id.
61. Baston Giovanni, id., id. Ivrea, id.
62. Puccinelli Amedeo, id., id. Pistoia, id.
63. Cambiaggio Francesco, id , id. Velletri, id.
64. Tringalì Biagio, id., id. Caltagirone, id.
65. Brusco Francesco, id., id. Montepulciano, id.
66. Viscardi Luigi, id., id. Salò, id.
67. Branchinetti Enrico, id., id. Biella, applicato alla cancelleria della Corte d'appello di Casale, id.
68. Mannozzi Pacifico, id., id. Macerata, id.
69. Di Blasi Giovanni, id., id. Termini Imerese, id.
70. Massi Augusto, id., id. Volterra, id.
71. Fiorenza Pasquale, id., id. Sala Consilina, id.
72 Stavorengo Giacinto, id., id. Pontremoli, id.
73. Dotti Guido, id., id. Castelnuovo di Garfagnana, id.
74. Mulas Locci Pietro, id., id. Nuoro, id.
75. Marchis Eugenio, id., id. Susa, id.
76. Frixione Domenico, id , id. Varallo, id.
77. Cattaneo Andrea, id., id. Busto Arsizio, id.
78. Tisocco Giacomo, id., id. Este, id.
79. Berrettoni Olinto, id., id. Portoferraio, id.
80. Pinni Giovanni Battista, id., id. Aosta, id.
81. Volpini Fortunato, id., id. Conegliano, id.
82. Rovida Francesco, id , id. Mondovì, applicato alla cancelleria della Corte d'appello di Brescia, id.
83. Ricchini Filippo, id., id. Domodossola, id.
84. Lama cav. Domenico, id., id. Nicosia, id.
85. Pasi Carlo, id., id. Lecco, id.
86. Maffei Adamo, id., id. Ascoli Piceno, id.
87. Cortellazzo Anacleto, id., id. Novi Ligure, applicato alla cancelleria della Corte d'appello di Venezia, id.
88. De Giovanni Carlo, id., id. Melfi, id.
89. Lepreri Luigi, id., id. Civitavecchia, applicato alla cancelleria della Corte di cassazione di Torino, id.
90. Baldinozzi Luigi, id., id. Rocca San Casciano, id.
91. Santi Egidio, id., id. Vercelli, applicato alla cancelleria della Corte di cassazione di Roma.
92. Rosica Silvio, id., id. Camerino, id.
93. Del Bo Carlo, id., id. Monza, id.
94. Cremasco Cesare, id., id. Pordenone, id.
95. Buratti Achille, id., id. Avezzano, applicato alla cancelleria della Corte d'appello di Genova, id.

Vice cancellieri di Corte d'appello, vice cancellieri aggiunti di Corte di cassazione e sostituti segretari di Procura generale di Corte di cassazione.

Categoria prima con lo stipendio di L. 3500.
(N. 37).

1. Intonti Francesco, vice canc. Corte d'appello, residente a Trani.
Ultimo. Scoppi Giovanni, id., id. Potenza.

Categoria seconda con lo stipendio di L. 3200.
(N. 37).

1. Vanni Luigi, vice cancelliere Corte d'appello, residente a Roma.
Ultimo. Dotti Stefano, id., id. Roma.

Categoria terza con lo stipendio di L. 2800.
(N. 37).

1. Alessi Vincenzo, vice canc. Corte app., residente a Palermo.
Ultimo. Maccatelli Cesare, id., id. Ancona.

Cancellieri di pretura, vice cancellieri di tribunale, vice cancellieri aggiunti di Corte d'appello, segretari di R. procura, sostituti segretari di procura generale di Corte d'appello, sostituti segretari aggiunti di procura generale di Corte di cassazione.

Categoria prima con lo stipendio di L. 2300.
(N. 1194)

1. Coletti Camillo, vice canc. trib., residente a Solmona.
Ultimo. Tolomei Onofrio, canc. pret. id. Partanna.

Categoria seconda con lo stipendio di L. 1900.
(N. 1194).

1. Marsico Serafino, canc pret., residente ad Arena.
Ultimo. Ceccarelli Carlo, id., id. Copparo.

Vice cancellieri di pretura, vice cancellieri aggiunti di tribunale, sostituti segretari di R. procura e sostituti segretari aggiunti di procura generale di Corte d'appello.

Categoria unica con lo stipendio di L. 1500.
(N. 1894).

1. Marotta Ferdinando, vice canc. pret., residente ad Amalfi.
Ultimo. Curcio Filadelfo, sost. seg. di R. procura, id. Caltanissetta.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Guardasigilli
Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti
F. COCCO-ORTU.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 764,495 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 45, al nome di D'Angelo Giovanni, Giuseppe, Anna, Maria, Nicola ed *Antonio*, minori sotto la patria potestà della madre, Scippa Generosa, di Mario, domiciliati a Secondigliano (Napoli), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a D'Angelo Giovanni, Giuseppe, Anna, Maria, Nicola e Maria *Antonia*, minori, ecc. ecc. come sopra, veri proprietari della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 26 agosto 1903.

Per il Direttore Generale
ZULIANI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: N. 1,279,979 d'inscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 100, al nome di *Lipari* Maria Paola fu Giovanni, nubile, domiciliata in Mistretta (Messina), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Faraci-Lipari* Maria Paola fu Giovanni, nubile, ecc., come sopra, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, li 17 agosto 1903.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *Pubblicazione).*

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0|0, cioè: N. 706,539, d'inscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 25, al nome di *Zorini* Adele di Bonifacio, minore sotto la patria potestà, domiciliata in Sozzago (Novara);

N. 886,960 per L. 45, al nome di *Omodejo-Zorini* Adele di Bonifacio, nubile, domiciliata a Vigevano (Pavia);

N. 902,508 per L. 55, a favore di *Omodeo-Zorini* Adele di Bonifacio, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Vigevano (Pavia), furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a *Omodeo-Zorino* Adele di Bonifacio, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Vigevano (Pavia), vera proprietaria delle rendite stesse.

A termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto,

Roma, il 17 agosto 1903.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0|0, cioè: N. 1,269,851 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 3000, al nome di *Mangialli* dott. prof. Luigi fu Angelo, domiciliato in Milano, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Mangiagalli* ecc., come sopra, vero proprietario della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 14 agosto 1903.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *Pubblicazione).*

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0|0, cioè: N. 1,065,255 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 80, al nome di Persico Francesco Saverio, Ernesto, *Evelina*, Giuseppe e Guglielmo fu Alberto, minori sotto la patria potestà della madre Savona Maddalena eredi indivisi della loro zia Marianna Persico fu Saverio, domiciliati in Palermo, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Persico Francesco-Saverio, Ernesto, *Maria-Carolina*, Giuseppe e Guglielmo fu Alberto, minori, ecc. (come sopra), veri proprietari della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 14 agosto 1903.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

Direzione Generale del Tesoro ***(Portafoglio).***

Il prezzo del cambio che applicheranno le dogane nella settimana dal 7 al 13 settembre 1903 per daziati non superiori a lire 100, pagabili in biglietti, è fissato a lire 100,00.

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d' importazione è fissato per oggi, 7 settembre 1903, in lire 100,00.

AVVERTENZA.

Per notizia la media del cambio odierno, 99.88, non essendo superiore alla pari, per il rilascio dei certificati del dazio doganale, del giorno 7 settembre, occorre versamento in valuta in ragione di 100 per 100.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divisione Industria e Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro *(Divisione Portafoglio).*

5 settembre 1903:

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidati	5 % lordo	102,28 5/8	100,28 5/8
	4 1/2 % netto	102,08 3/4	100,96 1/4
	4 % netto	102,06	100,06
	3 1/2 % netto	100,86 3/8	99,11 3/8
	3 % lordo	73,58 3/4	72,38 3/4

CONCORSI

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Direzione Generale dell'Agricoltura

Concorso ad un posto di professore straordinario nella Scuola superiore di agricoltura di Portici.

È aperto il concorso per titoli ad un posto di professore straordinario nella Scuola superiore di agricoltura di Portici per l'in-

segnamento della *Batteriologia agraria*, con lo stipendio annuo di lire 3000.

Le domande di ammissione al concorso (in carta bollata da lire 1,20) dovranno pervenire al Ministero di agricoltura, industria e commercio (Direzione generale dell'agricoltura) non più tardi del 30 settembre 1903, contenere l'indicazione della dimora del concorrente ed essere corredate di questi documenti:

a) Titoli ed opere stampate (da inviarsi almeno in triplice esemplare) dimostranti la coltura scientifica e la carriera percorsa nell'insegnamento;

b) Atto di nascita legalizzato;

c) Attestato di cittadinanza italiana;

d) Attestato d'immunità penale (di data recente);

e) Attestato di adempimento all'obbligo della leva militare;

f) Laurea di Università o di Istituto superiore.

Ai professori di nuova nomina delle Scuole superiori di agricoltura saranno applicate le norme legislative, che in ordine alle pensioni si stabiliranno in sostituzione di quelle ora vigenti.

Roma, addì 18 agosto 1903.

Il Ministro
BACCELLI.

3

R. Scuola Industriale " A. Volta „ Napoli

È aperto il concorso per titoli al posto di professore di chimica generale e tecnologia nella R. Scuola industriale « A. Volta » in Napoli, con l'annuo stipendio di L. 3000, lordo di ricchezza mobile, pagabile sul bilancio della Scuola.

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti documenti:

Domanda, su carta da bollo da L. 1,20 indirizzata al presidente del Consiglio della Scuola;

Fede di nascita, da cui si rilevi che il candidato non abbia superato 50 anni di età al 30 settembre corrente anno;

Fede d'immunità penale di data recente;

Certificato di cittadinanza italiana;

Laurea in chimica.

Tutti quei documenti, titoli o pubblicazioni, per dimostrare la capacità del concorrente al posto messo a concorso.

La Commissione si riserba, nel caso che giudichi i titoli dei concorrenti insufficienti, di sottoporre i candidati ad una prova pratica.

I documenti debbono presentarsi alla sede della Scuola al Nuovo Corso Garibaldi, Edificio di S. M. la Fede.

Il termine per la presentazione delle domande scade col 10 ottobre.

Napoli, 1° settembre 1903.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Scrive il *Temps* di Parigi che l'atteggiamento dei Greci che si pronunciarono subito in favore dei Turchi contro l'insurrezione macedone, è stato generalmente biasimato in tutti i paesi che hanno contribuito all'indipendenza ellenica. Così il *Times* di Londra ha pubblicato un articolo in cui si biasimava solennemente il contegno del sig. Ralli, presidente del Consiglio di Grecia. A queste critiche il sig. Ralli ha risposto colla seguente dichiarazione, che il corrispondente del *Times* ha raccolto:

« La risposta è semplice, disse il sig. Ralli. Abbiamo di fronte una banda di lupi che fa delle scorrerie in Macedonia. Per distruggerli noi ci associeremmo non solo coi Turchi, ma con chiunque altro, se, così operando, difendessimo i nostri propri interessi. È nostro dovere di proteggere la popolazione greca contro gli attacchi dei bulgari ed, a questo fine, è necessario di consolidare, con tutti i mezzi possibili, l'autorità turca che ha lo stesso nemico come noi. Noi non baderemo alle critiche di coloro che biasimano la nostra cooperazione alla Turchia, invocando delle ragioni commerciali. Noi seguiremo la politica che ci siamo tracciata ».

Affrettiamoci ad aggiungere, prosegue il *Temps*, che, secondo un telegramma da Atene dell'Agenzia *Paris Nouvelles*, una tendenza nuova - provocata forse dagli amici della Grecia in Europa - sembra manifestarsi nell'opinione pubblica greca per ciò che riguarda gli affari di Macedonia.

L'idea primitiva di un'alleanza colla Turchia per combattere gli insorti macedoni, idea che era stata caldamente propugnata nei circoli della capitale, va perdendo sempre più terreno, e si nota, invece, la tendenza di avvicinarsi ai bulgari.

Le persecuzioni ed i massacri che commettono i turchi contro i greci in Macedonia, hanno irritato vivamente la popolazione. Il sig. Delyannis, già presidente del Consiglio, ha pubblicato nel giornale *Proia* un articolo di minaccia contro la Turchia. Questo articolo fa impressione ed è molto commentato. Inoltre, un altro fatto significativo permette di giudicare come vada prevalendo la nuova tendenza. Il Governo ha preso l'iniziativa di formare un Comitato che venga in soccorso dei macedoni. Questo Comitato è presieduto da monsignor Theo Klitos, metropolita di Atene, assistito dal sotto direttore della Banca nazionale.

***

La *Novoie Wremja* di Pietroburgo dice che l'insurrezione macedone si è considerevolmente allargata. Gli insorti sarebbero almeno 25 mila; cifra molto rispettabile, trattandosi di una guerra d'imboscate. Lo stato maggiore rivoluzionario possiede poi ancora diecimila fucili, coi quali potrebbe armare altri diecimila uomini.

Gli insorti, aggiunge il *Novoie Wremja*, hanno grande fiducia nella Russia. Questa non può muoversi, perchè tenuta d'occhio da tutte le Potenze; epperò si guarderà bene dal fare un passo falso.

***

Il giornale *Hazank*, di Budapest, dice di avere da fonte attendibile che nelle conferenze militari tenute in questi giorni a Vienna furono stabiliti i provvedimenti da adottarsi in vista dell'aggravarsi della situazione balcanica. Queste conferenze sono la conseguenza degli accordi presi col Re di Rumenia a Ischl. Fin dal 1897 esisterebbe una convenzione militare austro-rumena, e ora si sarebbe discusso il modo come l'Austria dovrebbe appoggiare la Rumenia, qualora questa si trovasse impegnata in una guerra. Il *Hazank* pretende sapere che si è deciso di mobilitare eventualmente tre corpi di esercito e precisamente quelli di Hermannstad, Temesvar e Zagabria. Ai comandanti sarebbero già pervenute istruzioni segrete. La mobilitazione potrebbe seguire da un giorno all'altro.

La *Neue Freie Presse* dice però che questa notizia deve essere accolta con molta riserva.

La *Kölnische Zeitung* pubblica una nota ufficiosa in cui si smentisce la voce divulgata dal Comitato macedone, che cioè il Sultano penserebbe ad una guerra sotto la pressione dell'influenza germanica. Una siffatta asserzione, dice la nota, non ha evidentemente detto scopo che di presentare la Germania come un apostolo della guerra, mentre, invece, la politica tedesca tende unicamente al mantenimento della pace fino all' ultimo limite del possibile.

* * *

L'ufficioso *Fremdenblatt* di Vienna ha da Berlino:

Di fronte alle molte notizie inesatte diffusesi nella stampa circa la data della visita dello Czar a Vienna, quest'ambasciata russa dichiara essere ormai positivo che la visita avverrà entro il mese di settembre. È ancora incerto se lo Czar andrà a Vienna prima o dopo dell'Imperatore Guglielmo. In nessun caso però i due Sovrani si incontreranno in questa capitale.

In vista della peggiorata situazione nei Balcani, questi circoli bene informati hanno appreso con grande soddisfazione che, colla sollecitazione del convegno fra lo Czar e l'Imperatore d'Austria, si documenterà al cospetto di tutto il mondo la più intima intesa fra le due Potenze cooperanti all'azione per le riforme nella Turchia europea.

S. E. il Ministro Balenzano nel Friuli

S. E. il Ministro dei LL. PP. giunto iermattina a Udine, accompagnato dal suo segretario particolare, è stato ricevuto alla stazione dagli on. deputati Riccardo Luzzatto, Arturo Luzzatto e Morpurgo, dal Prefetto, dal Presidente della Deputazione provinciale, da una rappresentanza del Municipio di San Daniele e dalle altre autorità.

A San Daniele nel Friuli, dove S. E. era diretta, la popolazione attendeva festante. Il paese era imbandierato. Molta gente arrivata dai comuni vicini.

L'on. Ministro Balenzano è stato ricevuto alla stazione dal Sindaco, dagli assessori comunali, dall'on. deputato Monti, dai Sindaci dei Comuni interessati alla costruzione del nuovo ponte e da numerosa popolazione con due bande musicali.

L'on. Balenzano e gli invitati sono partiti, subito in vetture per inaugurare i lavori del ponte sullo stretto Ragogna-Pinzana.

Tutte le frazioni del Comune di Ragogna, per le quali passava il lungo corteo di carrozze, erano imbandierate.

Nel capoluogo di Ragogna l'on. Ministro sostò alla residenza municipale, dove fu accolto dalla rappresentanza del Comune.

Il Sindaco spiegò all'on. Ministro la necessità di costruire un acquedotto intercomunale.

Allorchè l'on. Ministro e le autorità arrivarono alla località dove sorgerà il nuovo ponte, sotto un padiglione eretto sulla spianata di una roccia cadente fino sul Tagliamento, l'ing. Odorico, rappresentante l'impresa, porse, a nome di questa, il benvenuto all'on. Balenzano ed alle autorità.

Quindi il Sindaco di San Daniele del Friuli salutò a nome della popolazione l'on. Ministro e lo ringraziò della sua presenza all'inizio di un'opera che corona lotte ed aspirazioni secolari.

S. E. l' on. Balenzano rispose dicendosi lieto di portare il saluto del Presidente del Consiglio, e superbo di trovarsi personalmente in questo giorno a rappresentare il Governo all' inaugurazione di un'opera che attesta la meravigliosa pertinacia friulana.

Si dichiarò sicuro che l' Impresa metterà tutto il proprio impegno di patriota al compimento di un lavoro che attesterà i grandi progressi economici ed industriali dell'Italia.

Solo 20 anni fa, un consimile lavoro sarebbe stato impossibile: oggi lo vediamo incominciare e fra un anno sarà compiuto. Tale grandiosa opera, pel modo onde è fatta, servirà di ammonimento ad altre regioni, che attendono unicamente i lavori dal Governo, mentre voi faceste tutto da soli, non avendo che ultimamente un tenue sussidio. Questo lavoro affida che le energie così sviluppate di questa Provincia si vadano affermando coraggiosamente ovunque.

Il sentimento di solidarietà nazionale deve condurre tutte le regioni a rallegrarsi dei progressi che si riscontrano in una, anche perchè il bene delle une risponda al bene di tutte.

Augurandosi che la concordia nei civili propositi e la solidarietà pel raggiungimento degli scopi propostisi vengano compreso da tutti gl'italiani, l'on. Ministro conchiude con un reverente saluto al giovane Re, che si inspira unicamente al bene e alla grandezza della Patria, sicuro, che stretta attorno a lui, l' Italia potrà conquistare in ogni ramo della civiltà il posto che una storia gloriosa le assegna.

Il discorso di S. E. l'on. Balenzano, interrotto spesso da applausi, fu salutato da entusiastiche grida di *Viva il Re!*

Dopo un sontuoso rinfresco, furono fatte scoppiare sei mine sulla sponda opposta del Tagliamento.

Il Ministro, i deputati ed i sindaci firmarono una pergamena e discesero al letto del fiume dove in una buca scavata nella roccia fu murata la pergamena e fu posta la prima pietra del ponte.

S. E. e gl'invitati percorsero quindi un tratto del fiume in barca, per ritornare poi in carrozza a San Daniele.

Nel pomeriggio S. E. Balenzano ha visitato l'ospedale e la biblioteca.

Indi in suo onore vi fu un banchetto di 150 coperti.

Al levare delle mense parlarono, applauditi, l'on. Riccardo Luzzatto, l'on. senatore Di Prampero, il sindaco di San Daniele, i rappresentanti del Comune di Udine e di altri Comuni della provincia e l'impresario Odorico.

Rispose per ultimo l'on. Ministro Balenzano.

S. E., rilevando la presenza di deputati appartenenti a varî partiti della Camera, disse di constatare che l'Italia è uno dei paesi più progrediti, perchè noi siamo alieni da divisioni politiche che significano rivalità e divisioni personali.

L'on. Ministro disse indi che non si dovrebbe più parlare di Nord e di Sud. La redenzione italiana fu fatta colla cooperazione di tutte le sue parti nel battesimo del fuoco onde l'Italia fu consacrata e si confuse il sangue di tutti i suoi figli ovunque fossero nati (Applausi entusiastici).

Questo sentimento dell'unità in uomini integri, come Riccardo Luzzatto, assurge a tale potenza che essi abbandonano le formule per ricordarsi unicamente della necessità dell'unione di tutte le parti della patria, combattendo sotto la bandiera che quelle idee rappresenta (Vivi applausi).

Oggi vorrebbe taluno fare risorgere un insano dualismo, facendo quasi un'unica questione del dare e dell'avere.

Sono conti fallaci ed esiziali: nessun peggior veleno per le moltitudini che questo richiamo ad una aritmetica sbagliata perchè non tiene calcolo dei sentimenti veri del popolo e delle necessità vere della patria. (Applausi).

Egli sente l'italianità a questo modo e si compiace di trovarsi in luoghi dove lo stesso sentimento si coltiva, ove il sentimento dell'unità è sacro ed inviolabile.

L'on. Ministro chiuse brindando alla prosperità di San Daniele, di Udine e dell'intero Friuli, che con la intensa operosità affrettano gli alti destini della patria. (Vivissimi applausi).

Terminato il banchetto l'on. Ministro, assieme a gran parte degli invitati, ritornò a Udine, ove assistette ad una serata di gala al Teatro Sociale.

Le grandi manovre nel Veneto

All'alba di sabato i due partiti occupavano le seguenti posizioni:

Il Comando del partito azzurro, stando a Montebelluna, aveva collocato la sesta divisione fra Capodimonte, Pederiva e Mercato Vecchio, la quinta divisione a Collesel sul Montello, l'artiglieria e le truppe suppletive a Montebelluna e i cavalleggeri Lodi a Caerano, per guardare le retrovie.

La divisione di cavalleria del partito azzurro, per coprire anche essa le retrovie occupava Trevignano ed Altisole; il dodicesimo reggimento bersaglieri e due battaglioni di alpini si erano ritirati sul Montello.

L'intendimento del partito azzurro era di continuare la difesa delle posizioni di Capodimente e del Montello.

Il Comando del partito rosso era stabilito a Pederobba:

La 9ª divisione occupava il Monte Sulder e la Madonna della Rocca, col 6° reggimento bersaglieri a Curogna, il 105° fanteria, il 49° battaglione bersaglieri e la milizia mobile a Cornuda, il 106° a Possagno, la brigata Emilia dietro la 9ª divisione, e le truppe suppletive a Levada.

La 10ª divisione, passato il Piave a Nervesa, si era accampata a Sant'Andrea per avanzare contro la 5ª brigata.

La brigata di cavalleria del partito rosso, da Selva Arcade, compiendo un lungo giro sulle retrovie del partito azzurro, raggiunse a Maser le altre truppe del partito rosso, per coadiuvarle nell'attacco delle posizioni di Montebelluna e Montello.

La direzione superiore delle manovre e gli ufficiali esteri giunsero a Montebelluna alle ore 5, con treno speciale.

La direzione si stabilì a Capodimonte.

Intorno alla posizione di Capodimonte avvenne, fra le sette e le nove, un combattimento molto brillante.

Sembra che la posizione fosse attaccata prima dalla milizia mobile dalla parte di Maser, verso la quale si diresse il fuoco dell'artiglieria della 6ª divisione; ma, comparse le truppe della 9ª divisione sulle pendici orientali del Montello, l'artiglieria, con una rapida conversione, si volse da quella parte; anche la fanteria fece un fuoco vivissimo.

La 9ª divisione giunse sul Montello passando per Ciano.

Intanto la 10ª divisione si avanzò su Volpago ed impegnò un combattimento contro la 5ª divisione, il 12° regg. bersaglieri ed un battaglione d'alpini.

Contemporaneamente udivasi il cannone anche dalla parte di Maser e di Caerano.

La brigata Ravenna, sopraffatta da due intiere divisioni, venne finalmente obbligata a ritirarsi da Capodimonte.

Frattanto però la quinta divisione, con truppe suppletive del partito azzurro, rinforzate dalla brigata Lombardia, tenuta in riserva, respingeva la decima divisione del partito rosso ricacciandola sulla riva sinistra del Piave.

La divisione di cavalleria del partito azzurro con un largo movimento aggirante sulla destra del partito rosso, sorprendeva negli accantonamenti la brigata cavalleria del partito rosso, che veniva dichiarata fuori combattimento.

Perciò, al segnale di por termine alla manovra, il partito azzurro aveva riacquistato molta parte dei vantaggi perduti nei giorni precedenti.

Iermattina i comandanti dei due partiti, delle divisioni e delle brigate, i giudici di campo e gli altri ufficiali addetti alla direzione superiore delle manovre, si sono riuniti a Montebelluna, dove il generale Saletta ha tenuto una conferenza sullo svolgimento delle manovre stesse.

Ieri le truppe riposarono e oggi venne iniziato lo scioglimento dei due partiti.

Le truppe partono dalle stazioni di Treviso, Spresiano, Susegana e Postioma.

***

A proposito di qualche rilievo fatto sul servizio viveri, la Direzione superiore delle manovre non contesta che siano avvenuti alcuni ritardi nella distribuzione dei viveri ed osserva soltanto che essi si verificarono quando il partito Nord, trovandosi incolonnato nella stretta di Quero sopra un'unica strada, aveva reparti lontanissimi dal punto dove si dirigevano i servizi logistici, oppure per alcuni reparti di cavalleria che avevano operato improvvisamente grandi ed impreveduti spostamenti. Perciò i ritardi, intorno ai quali furono date notizie esagerate, debbono considerarsi nel numero di quelli che avverrebbero normalmente in tempo di guerra o che non avverrebbero perchè la cavalleria vive delle risorse del paese.

***

L'ospedale della Croce Rossa, che prese parte alle grandi manovre nel Veneto, da Feltre trasferì a Quero, a Pederobba e indi a Cornuda l'ambulanza da montagna, seguendo il 6° reggimento bersaglieri.

Il direttore dell'ambulanza, maggiore Rota, ha avuto l'onore di essere invitato iersera a pranzo da S. M. il Re.

***

Il Municipio di Treviso ha offerto un sontuoso ricevimento in onore degli ufficiali italiani ed esteri convenuti alle grandi manovre.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. il Re, sabato mattina, da Treviso recossi in automobile sul campo delle manovre, assistendovi da Capodimonte.

S. M. ritornò a Treviso nel pomeriggio.

S. M. il Re ha visitato la Mostra Napoleonica del conte de Felissent e la fonderia della Società veneta.

Ieri S. M. ha ricevuto le Associazioni monarchiche, la gioventù monarchica, i reduci dalle patrie battaglie, l'Associazione democratica ed i canottieri veneziani della *Società del Bucintoro*.

S. M. ha elargito quattordicimila lire ai poveri della città ed ha nominato il sindaco Mandruzzato, commendatore dei SS. Maurizio e Lazzaro e l'assessore Marzinotto ufficiale dello stesso Ordine.

Iersera S. M. il Re ha dato un pranzo in onore degli ufficiali che hanno preso parte alle grandi manovre.

Alle ore 22,20 S. M. è partito da Treviso, acclamato da un'imponente dimostrazione lungo tutto il percorso, gremito da enorme folla.

S. M. fu ossequiato alla stazione da tutte le Autorità e dalle Associazioni con bandiere, che fecero al Re un'entusiastica ovazione.

S. M. il Re è giunto stamane alle ore 7,30 a Racconigi, ossequiato dalle autorità e vivamente acclamato dalla folla.

S. M. la Regina Margherita giunse sabato scorso a Falun e si è recata a visitare le antiche miniere di rame.

Alla sera S. M. riparti per Raettvic, sul lago di Siljan.

S. A. R. la Principessa Letizia è giunta a Venezia, dopo avere percorso in automobile il tratto Firenze-Mestre.

S. A. R. il Duca d'Aosta è intervenuto, ieri sera, ad un pranzo dato in suo onore dall'Imperatore e dall'Imperatrice al Castello di Merseburgo.

Vi presero parte anche gli ufficiali del seguito del Duca e l'addetto militare a Berlino, colonnello Gastaldello.

Elezione politica. — Nella votazione di ballottaggio al 2° Collegio di Firenze, l'avv. Giovanni Rosadi ebbe voti 938 — Corsini duca Andrea voti 768. I voti contestati furono 61, le schede nulle 20.

I feriti nel disastro di Beano. — Relativamente allo stato dei feriti del disastro di Beano, il comandante del presidio di Udine, ha ieri telegrafato che tutti continuano a migli o rare, compresi il soldato Mambelli ed il furiere Alati, che sono i più gravi.

Ieri uscirono dall'Ospedale Militare due ufficiali migliorati e diciassette uomini di truppa guariti.

Ad un patriota. — Ieri, a Cesena, alla presenza degli onorevoli deputati Comandini e Gattorno, delle associazioni, delle rappresentanze delle provincie e dei comuni della Romagna e di grande folla, è stato inaugurato il monumento al colonnello Eugenio Valzania.

Indi il pubblicista Pio Schinetti pronunciò, al teatro comunale, un discorso commemorativo, che è stato applaudito dal numeroso pubblico intervenuto

Concorso ginnastico. — Ieri l'altro è stato inaugurato a Carpi il Concorso ginnastico, al quale presero parte venti Società con numerose squadre, con bandiere e fanfare.

La cittadinanza ha fatto agli ospiti una festosa accoglienza.

Il Congresso alpino. — Si è chiuso iersera a Gromein il Congresso alpino, con un banchetto di circa duecento coperti.

Parlarono applauditissimi il Presidente Grober, il sig. Darbelley, Edmondo De Amicis, il presidente del club francese Tavernier ed il presidente del club del Trentino Lerker.

Servizi ferroviari. — La Direzione dell'esercizio delle Ferrovie del Mediterraneo comunica:

Causa un forte ingombro alla stazione di San Giovanni a Teduccio per trasporti di granaglie, si previene che per cinque giorni, e cioè dal 7 a tutto l'11 corrente, resterà sospesa l'accettazione delle spedizioni di detta merce a piccola velocità, a carro completo, ivi dirette.

Marina militare. — Le Regie navi: *Vettor Pisani* e *Piemonte* sono partite da Wladivostok; la *Minerva* è partita da Zarmos per Syra.

Marina mercantile. — È partito l'altro ieri da Nicolajeff direttamente per Genova il piroscafo *Procida*, della N. G. I.

Proveniente da Genova è giunto a Bombay il piroscafo *D. Balduino*, della Navigazione Generale Italiana.

Proveniente da Hong-Kong è giunto pure il piroscafo *Capri*, della stessa Società.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

ATENE, 5. — Si conferma ufficialmente, che in seguito alle circostanze eccezionali, la Camera dei deputati sarà convocata pel 15 del prossimo ottobre

VIENNA, 5. — Secondo i giornali, il numero degli ufficiali serbi arrestati a Nisch ascenderebbero a 46.

Uno dei due proclami preparati da essi invitava tutto il Corpo degli ufficiali a dichiarare se gli ufficiali che parteciparono alla cospirazione contro il Re Alessandro dovevano essere espulsi dall'esercito o processati.

Il secondo proclama deplorava che 68 ufficiali, dei quali i particolarmente si citavano i nomi, nè prima nè dopo l'assassinio del Re Alessandro e della Regina Draga avessero rinunziato ai loro gradi e che dal giorno del misfatto dessero nuove prove di aver agito per egoismo ed avidità.

Portanto gli ufficiali serbi, compiendo un dovere verso il Re, la patria e tutto il mondo civile, debbono essi stessi chiedere l'espulsione dall'esercito serbo di tali indegni assassini e, in caso contrario, lasciare il servizio

EUXINOGRAD, 5. — Il Ministro delle finanze, Manucheff, si è annegato mentre prendeva un bagno in mare,

BARCELLONA, 5. — Tutti gli operai che lavorano nelle miniere di lignite di Cuenca e nelle miniere di Sizols si sono posti in sciopero.

Tutti i lavori minerari sono paralizzati; lo sciopero assume un carattere grave,

LIPSIA, 5. Oggi ha avuto luogo in queste vicinanze la rivista del 19° Corpo d'armata.

Vi assistettero l'Imperatore, il Re di Sassonia, il Duca d'Aosta e tutti gli altri Principi tedeschi e stranieri.

La rivista riuscì splendida.

BELGRADO, 5. — Notizie ufficiali serbe annunziano che finora sono stati arrestati 28 ufficiali della guarnigione di Nisch, i quali avevano firmato il proclama domandante l'espulsione dall'esercito e la punizione degli ufficiali che parteciparono alla congiura contro il Re Alessandro e la Regina Draga.

Ad alcuno dei detti ufficiali furono inflitti gli arresti di casa.

Fu aperta un'inchiesta, dopo la quale saranno presi dall'autorità militare altri provvedimenti.

In ogni modo, essendo la redazione dei due proclami segreti e la raccolta delle firme contrarie alla disciplina militare, gli ufficiali saranno puniti, tanto più che alcuni di essi ingannarono le autorità militari, profittando del congedo loro accordato, per recarsi a scopo di agitazione nelle diverse guarnigioni.

Il Re Pietro, malgrado questi avvenimenti, mantiene il suo programma di viaggi e ritornerà domani, con la famiglia reale, a Belgrado.

VIENNA, 5. — Il Re Edoardo VII ha conferito al Ministro degli affari esteri, conte Goluchowski, il Gran Cordone dell'Ordine reale di Victoria.

BUDAPEST, 5. — Secondo informazioni della Società di navigazione Levante, circa la catastrofe del vapore *Vaskopu*, su 31 passeggeri che vi erano a bordo, 17 sono morti. Dell'equipaggio sono perite undici persone, fra le quali tutti e tre i capitani.

SOFIA, 5. — La Sobranje è stata sciolta, con un decreto del Principe Ferdinando.

COSTANTINOPOLI, 5. — Il Gran Visir, Ferid Pascià, ha dichiarato a parecchi membri del Corpo diplomatico che, grazie alle energiche misure prese nel *vilayet* di Monastir, i disordini provocati dalle bande degli insorti non si verificano più quasi affatto, e la popolazione che si era unita ad esse è ritornata per la massima parte alle proprie case.

Infatti tre delle quattro principali bande sono state distrutte ed una, che si trovava sulle alture di Peristori, è stata messa in fuga.

La maggior parte della popolazione del distretto di Kirkilisse è rientrata nei casolari.

BUDAPEST, 5. — Il Ministro delle finanze, dott. Lukacs, ha declinato l'incarico di costituire il nuovo Gabinetto.

LIPSIA, 5. — Il Re di Sassonia ha dato un pranzo in onore dell'Imperatore Guglielmo e dei Principi tedeschi ed esteri che assistono alle grandi manovre dell'esercito tedesco.

V'intervenne anche S. A. R. il Duca d'Aosta.

Tutte le musiche del XIX Corpo d'armata eseguirono una grande ritirata.

BELGRADO, 6. — Si assicura che gli ufficiali arrestati a Nisch sono stati liberati.

COSTANTINOPOLI, 6. — Notizie dalla Bulgaria dicono che il Consiglio dei ministri, adunatosi straordinariamente sotto la presidenza del Principe Ferdinando, ha deciso di mantenere la pace.

ALGERI, 6. — Mandano da Ain-Sefra che una carovana è stata attaccata tra El-Mourra ed El-Mugar da una tribù, la quale le tolse 102 cammelli carichi di merci.

Il combattimento sarebbe stato vivissimo. Si parla di ufficiali e soldati uccisi. Sono stati inviati soccorsi da Djemen-Eddas,

Mancano particolari.

BELGRADO, 6. — Il Presidente del Consiglio, Avakumovic, intervistato da un redattore del *Beogradski Novine*, espresse la convinzione che l'affare di Nisch avrà un corso tranquillo. Non si tratta nè di alto tradimento nè di cospirazione. Tuttavia l'atto degli ufficiali è ingiustificabile.

PARIGI, 5. — I giornali hanno da Belgrado: Si smentiscono le voci tendenziose riguardanti progetti di dimissioni in massa degli ufficiali serbi nel caso, in cui non s'intentasse un processo contro gli ufficiali compromessi nell'assassinio del Re Alessandro e della Regina Draga.

Questa questione è già stata definita ultimamente dalla Scupstina.

GIBUTI, 5. — Si ha da Harrar: Due ufficiali inglesi, accompagnati dal Console Britannico all'Harrar, stanno rilevando i piani topografici del paese. Un corpo di spedizione etiopico, al comando del fituarari Guebre, è ritornato all'Harrar il 29 dello scorso agosto, proveniente dall'Ogaden.

VIENNA, 5. — La *Neue Freie Presse* riceve un dispaccio da Costantinopoli, il quale annunzia che la polizia ha arrestato, mentre passeggiava per la via, l'armeno Hadjibian, facente funzione di dragomanno all'Ambasciata russa.

Mancano però notizie ufficiali in proposito.

L'AJA, 6. — L'on. senatore Pierantoni, delegato quale consigliere giurista dell'Italia presso il Tribunale arbitrale dell'Aja per la vertenza col Venezuela, è arrivato oggi.

VIENNA, 6. — Varie Diete sono convocate tra il 10 e il 20 del corrente mese. Quelle del Tirolo e della Boemia si riuniranno il 29 corrente. Quelle di Trieste, Istria, Gorizia e Dalmazia non sono per ora convocate perchè mancano progetti urgenti da discutersi.

COSTANTINOPOLI, 6. — Non si annette grande importanza alle lettere di minaccia inviate negli scorsi giorni dal Comitato macedone a vari capi delle Missioni diplomatiche. Sembra che si tratti di una mistificazione.

Si annunzia che una banda di insorti, composta di duemila uomini, si preparava a passare o è già riuscita a passare la frontiera presso Tchebino nei monti Rhodope.

Sono segnalati pure vari invii di dinamite dalla Bulgaria verso la frontiera ottomana.

PARIGI, 6. — Il Presidente del Consiglio, Combes, ha soppresso l'assegno al Vescovo di Marsiglia, mons. Andrieu, per la sua violenta circolare contro i poteri civili, diretta ai fedeli della sua diocesi e per le recenti dimostrazioni che ebbero luogo durante il passaggio da Marsiglia di mons. Turinaz, Vescovo di Nancy, al quale, come è noto, fu pure soppresso l'assegno.

COSTANTINOPOLI, 6. — Si conferma che i soldati bulgari hanno passato la frontiera nel *vilayet* di Adrianopoli e che furono respinti dalle truppe turche.

La situazione è sempre minacciosa. Grandi preparativi militari continuano.

BRUXELLES, 6. — I Delegati dei Governi esteri al Congresso di igiene e di demografia hanno approvato la proposta di promuovere la creazione di un ufficio internazionale di sanità pubblica per combattere le malattie infettive autoctone.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano
del 6 settembre 1903

Il barometro è ridotto allo zero	—
L'altezza della stazione è di metri	50,60.
Barometro a mezzodì	759,21.
Umidità relativa a mezzodì	34.
Vento a mezzodì	calmo,
Stato del cielo a mezzodì	sereno.
Termometro centigrado	massimo 30°,7. minimo 19°,2.
Pioggia in 24 ore	0.0

Li 6 settembre 1903.

In Europa la pressione massima è rimasta ferma sulla Transilvania, Hermanstadt 773; minima di 755 ancora sulle Ebridi.

In Italia nelle 24 ore: barometro abbassato quasi uniformedi 1 mil.; temperatura stazionaria o qua e là poco diminuita; alcuni temporali al sud.

Stamane: cielo vario al sud, generalmente sereno altrove; venti deboli prevalentemente settentrionali.

Barometro: a 765 in Val Padana, livellato altrove intorno a 763.

Probabilità: venti deboli prevalentemente settentrionali; cielo vario al sud con qualche temporale, sereno altrove.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 6 settembre 1903.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA Massima	Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Porto Maurizio	sereno	calmo	28 5	20 8
Genova	sereno	calmo	29 9	22 7
Massa Carrara	sereno	calmo	31 0	19 0
Cuneo	sereno	—	27 3	17 3
Torino	sereno	—	26 7	18 6
Alessandria	—	—	—	—
Novara	sereno	—	30 0	16 0
Domodossola	sereno	—	28 0	13 0
Pavia	sereno	—	29 4	13 4
Milano	sereno	—	30 8	16 8
Sondrio	sereno	—	27 8	16 3
Bergamo	sereno	—	26 8	19 0
Brescia	sereno	—	29 0	13 2
Cremona	—	—	—	—
Mantova	—	—	—	—
Verona	sereno	—	29 7	17 3
Belluno	sereno	—	28 0	15 4
Udine	sereno	—	29 1	17 1
Treviso	sereno	—	30 6	17 8
Venezia	1/4 coperto	calmo	28 2	18 2
Padova	sereno	—	27 7	16 9
Rovigo	1/4 coperto	—	31 5	18 0
Piacenza	sereno	—	28 7	16 0
Parma	sereno	—	29 8	18 3
Reggio Emilia	sereno	—	28 8	16 8
Modena	sereno	—	28 5	18 3
Ferrara	sereno	—	28 9	19 5
Bologna	sereno	—	27 5	18 7
Ravenna	sereno	—	26 8	14 8
Forlì	sereno	—	28 2	18 8
Pesaro	sereno	calmo	26 2	14 8
Ancona	sereno	calmo	27 0	21 6
Urbino	sereno	—	24 0	17 4
Macerata	sereno	—	27 3	21 2
Ascoli Piceno	sereno	—	28 5	17 5
Perugia	sereno	—	29 6	18 6
Camerino	sereno	—	26 2	16 1
Lucca	sereno	—	31 2	16 8
Pisa	sereno	—	32 4	14 0
Livorno	sereno	legg. mosso	31 0	21 3
Firenze	sereno	—	31 0	16 4
Arezzo	sereno	—	30 0	17 8
Siena	sereno	—	29 8	19 8
Grosseto	sereno	—	30 5	17 9
Roma	sereno	—	30 4	19 2
Teramo	sereno	—	23 8	16 6
Chieti	—	—	—	—
Aquila	sereno	—	26 6	13 2
Agnone	sereno	—	25 8	15 2
Foggia	sereno	—	30 8	21 8
Bari	sereno	calmo	25 4	18 2
Lecce	1/4 coperto	—	28 6	19 2
Caserta	1/4 coperto	—	32 2	19 9
Napoli	1/4 coperto	calmo	27 7	21 2
Benevento	sereno	—	31 8	15 7
Avellino	sereno	—	27 5	12 9
Caggiano	sereno	—	25 6	16 6
Potenza	sereno	—	25 4	14 7
Cosenza	sereno	—	28 8	16 0
Tiriolo	3/4 coperto	—	23 3	14 1
Reggio Calabria	3/4 coperto	calmo	28 0	21 2
Trapani	sereno	calmo	28 5	18 2
Palermo	sereno	calmo	36 1	17 4
Porto Empedocle	sereno	calmo	27 0	21 0
Caltanissetta	sereno	—	27 8	16 6
Messina	sereno	calmo	28 8	20 3
Catania	sereno	legg. mosso	27 2	20 1
Siracusa	1/4 coperto	calmo	27 6	20 5
Cagliari	sereno	legg. mosso	31 2	13 6
Sassari	sereno	—	30 8	21 0

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. RAFFAELE TUMINO, *Gerente responsabile*.